

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- ★ Direttiva 95/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore 1
 - ★ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 31
 - ★ Direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi 51

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DIRETTIVA 95/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 1995

relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽³⁾,

considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere nel quale è assicurata la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali; che occorre adottare misure a tal fine;

considerando che i requisiti tecnici cui devono soddisfare talune categorie di veicoli ai sensi della normativa nazionale si riferiscono, tra l'altro, al comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore;

considerando che detti requisiti differiscono da uno Stato membro all'altro;

considerando che è pertanto necessario che tutti gli Stati membri adottino gli stessi requisiti ad integrazione o in sostituzione delle loro attuali norme, in particolare per consentire agli Stati membri l'ulteriore applicazione della procedura di omologazione CEE oggetto della direttiva

70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽⁴⁾;

considerando che la presente direttiva è una delle distinte direttive sulla procedura di omologazione CEE istituita dalla direttiva 70/156/CEE; che, pertanto, le disposizioni di cui alla direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, componenti e entità tecniche del veicolo si applicano ai fini della presente direttiva;

considerando che è opportuno far riferimento alla direttiva 77/649/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, che stabilisce la procedura per la determinazione della posizione del punto di riferimento del sedile (il punto R);

considerando che, per tutelare l'occupante e migliorare la sicurezza della circolazione stradale, è importante che i materiali utilizzati per l'allestimento interno della carrozzeria di autobus urbani e da turismo soddisfino dei requisiti minimi per evitare o almeno ritardare lo sviluppo delle fiamme onde consentire agli occupanti di evacuare il veicolo in caso d'incendio;

considerando che è opportuno introdurre metodi alternativi per l'omologazione dei veicoli quali i sistemi di cui alla presente direttiva, cioè o in base a prove sul comportamento alla combustione dei materiali per interno utilizzati nei veicoli a motore o in base ad un'omologazione CEE del componente per ciascun materiale e/o equipaggiamento quali sedili, tendine, ecc. utilizzati per l'allestimento interno di tali veicoli con cui deve essere verifica-

⁽¹⁾ GU n. C 154 del 19. 6. 1992, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 332 del 16. 12. 1992, pag. 12.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 29 ottobre 1992 (GU n. C 305 del 23. 11. 1992, pag. 109), posizione comune del Consiglio dell'8 dicembre 1994 (GU n. C 384 del 31. 12. 1994, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 15 giugno 1995 (GU n. C 166 del 3. 7. 1995).

⁽⁴⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/81/CEE della Commissione (GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 49).

⁽⁵⁾ GU n. L 267 del 19. 10. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/630/CEE della Commissione (GU n. L 341 del 6. 12. 1990, pag. 20).

ta la corretta installazione dei suddetti materiali e/o equipaggiamento omologati,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva:

- si intende per «veicolo» ogni veicolo quale definito all'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE,
- si intende per «componente» un dispositivo quale definito all'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare:

- l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale di un veicolo oppure rifiutarne o vietarne la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione per motivi attinenti al comportamento alla combustione dei materiali utilizzati per l'allestimento interno della carrozzeria,
- l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale di un componente utilizzato per l'allestimento interno della carrozzeria del veicolo ovvero vietarne la vendita o l'utilizzazione per motivi attinenti al comportamento alla combustione dei materiali utilizzati per il suo allestimento,

se ricorrono i relativi requisiti di cui agli allegati I, IV, V e VI della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi dalla data di adozione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

A decorrere dalla data di cui al primo comma, gli Stati membri non possono più proibire l'entrata in servizio iniziale dei veicoli ovvero la vendita o l'uso di componenti conformi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni 48 mesi dopo la data di adozione della presente direttiva.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 1995.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

ELENCO DEGLI ALLEGATI

	<i>Pagina</i>
Allegato I: Ambito d'applicazione, definizioni, domanda di omologazione CEE, omologazione CEE, prescrizioni, modifiche del tipo, conformità della produzione, requisiti concernenti l'installazione nel veicolo	4
Appendice: Modello di marchio di omologazione CEE del componente	9
Allegato II: Schede informative	10
Appendice 1: Scheda informativa (veicolo)	10
Appendice 2: Scheda informativa (componente)	13
Allegato III: Schede di omologazione CEE	15
Appendice 1: Scheda di omologazione (veicolo)	15
Appendice 2: Scheda di omologazione (componente)	17
Allegato IV: Prova per determinare la velocità di combustione orizzontale dei materiali	19
Allegato V: Prova per determinare il comportamento alla fusione dei materiali	24
Allegato VI: Prova per determinare la velocità di combustione verticale dei materiali	27

ALLEGATO I

AMBITO D'APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE, OMOLOGAZIONE CEE, PRESCRIZIONI, MODIFICHE DEL TIPO, CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE, REQUISITI CONCERNENTI L'INSTALLAZIONE NEL VEICOLO**1. Ambito d'applicazione**

La presente direttiva si applica al comportamento alla combustione (infiammabilità, velocità di combustione, e comportamento alla fusione) dei materiali interni utilizzati nei veicoli della categoria M₃, con più di 22 passeggeri, che non siano progettati per passeggeri in piedi né per impiego urbano.

Gli Stati membri che, prima della data di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva, dispongono di una legislazione riguardante le caratteristiche d'infiammabilità dei materiali utilizzati in categorie di veicoli diverse da quelle sopra menzionate possono continuare ad applicare tale legislazione sempreché accettino l'omologazione CEE per altre categorie di veicoli che siano conformi alle disposizioni della direttiva.

2. Definizioni

Ai fini della presente direttiva:

- 2.1. Per «omologazione di un veicolo» si intende l'omologazione di un tipo di veicolo quale definita al punto 2.2 per quanto concerne il comportamento alla combustione dei componenti interni utilizzati nel compartimento passeggeri.
- 2.2. Per «tipo di veicolo» si intende una categoria di veicoli che non differiscono sostanzialmente per quanto riguarda:
 - 2.2.1. I dispositivi (materiali, sedili, tendine, pareti divisorie, ecc.) utilizzati nel compartimento passeggeri.
 - 2.2.2. La massa dei dispositivi utilizzati, suscettibili di influire sulla prestazioni prescritte nella presente direttiva.
 - 2.2.3. Le sistemazioni o le finiture opzionali, suscettibili di influire negativamente sulle prestazioni prescritte nella presente direttiva.
- 2.3. Per «omologazione di un componente» si intende un'omologazione di dispositivi quali materiali, sedili, tendine, pareti di separazione, ecc.
- 2.4. Per «tipo di un componente» si intendono componenti che non differiscono sostanzialmente per quanto riguarda:
 - 2.4.1. Il(i) materiale(i) di base (ad esempio lana, plastica, gomma, materiali compositi).
 - 2.4.2. L'uso previsto (imbottitura del sedile, rivestimento del tetto, ecc.).
 - 2.4.3. La designazione del tipo fatta dal costruttore.
 - 2.4.4. Il numero di strati nel caso di materiali compositi.
 - 2.4.5. Altre caratteristiche, suscettibili di influire in modo rilevante sulle prestazioni prescritte nella presente direttiva.
- 2.5. Per «compartimento passeggeri» si intende lo spazio destinato alla sistemazione degli occupanti (compresi bar, cucina, toilette, ecc.), delimitato da:
 - tetto,
 - pavimento,
 - pareti laterali,
 - porte,
 - vetratura esterna,
 - parete posteriore del compartimento oppure piano del supporto dello schienale più arretrato,
 - dal lato conducente del piano mediano verticale longitudinale del veicolo, il piano trasversale verticale passante per il punto R del conducente, quale definito all'allegato III della direttiva 77/649/CEE,
 - dall'altro lato del piano mediano verticale longitudinale del veicolo, la parete frontale.






- 2.6. Per «sedile», si intende una struttura che può essere o meno parte integrante della struttura del veicolo, completa di rivestimento e destinata a servire quale posto a sedere per un adulto; il termine indica sia i sedili separati sia quella parte di un sedile a panchina corrispondente a un posto singolo.
- 2.7. Per «gruppo di sedili» si intende un sedile del tipo a panchina oppure sedili separati, ma adiacenti (cioè fissati in modo che gli ancoraggi anteriori di un sedile siano allineati o davanti agli ancoraggi posteriori ed allineati o dietro agli ancoraggi anteriori di un altro sedile) che offra uno o più posti a sedere per adulti.
- 2.8. Per «sedile a panchina» si intende una struttura, completa di rivestimento, che offra almeno due posti a sedere per adulti.
- 2.9. Per «velocità di combustione» si intende il quoziente tra la distanza combusta misurata conformemente all'allegato IV e/o VI della presente direttiva ed il tempo necessario alla combustione per superare questa distanza. Essa è espressa in millimetri al minuto.
- 2.10. Per «materiale composito» si intende un materiale composto di più strati di materiali simili o differenti, intimamente collegati tra loro in superficie mediante cementazione, incollaggio, placcatura, saldatura, ecc.
- Non sono considerati materiali compositi i materiali differenti collegati tra loro in modo discontinuo (ad es. mediante cucitura, saldatura ad alta frequenza, rivettatura).
- 2.11. Per «facciata esposta» si intende la superficie del materiale rivolta verso il compartimento passeggeri quando il materiale è montato sul veicolo.
- 2.12. Per «imbottitura» si intende la combinazione di materiali per l'imbottitura interna e la finitura superficiale che insieme costituiscono l'imbottitura del sedile.
- 2.13. Per «rivestimento o rivestimenti interni» si intendono il materiale o i materiali che compongono la finitura superficiale ed il substrato del tetto, della parete o del pavimento.

3. Domanda di omologazione CEE del veicolo

- 3.1. La domanda di omologazione CEE del componente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, di un tipo di veicolo per quanto concerne il comportamento alla combustione dei materiali utilizzati nel compartimento passeggeri, deve essere presentata dal costruttore del veicolo.
- 3.2. Un modello della scheda informativa è riportato nell'allegato II, appendice 1.
- 3.3. Al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione deve essere presentato quanto segue:
- 3.3.1. Nel caso di componenti per interno sprovvisti di omologazione CEE: campioni, il cui numero è specificato ai punti 7.2, 7.3 e 7.4, dei componenti utilizzati nei veicoli, rappresentativi del tipo da omologare.
- 3.3.2. Nel caso di componenti per interno già omologati: le omologazioni devono essere allegate alla domanda di omologazione del veicolo.
- 3.3.3. Un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.

4. Domanda di omologazione CEE dei componenti

- 4.1. La domanda di omologazione CEE dei componenti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE di un tipo di materiale per interno per quanto riguarda il suo comportamento alla combustione deve essere presentata dal costruttore.
- 4.2. Un modello di scheda informativa è riportato nell'allegato II, appendice 2.
- 4.3. Al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione deve essere presentato quanto segue:
- 4.3.1. campioni il cui numero è specificato ai punti 7.2, 7.3 e 7.4. I campioni devono essere contrassegnati in modo chiaro e indelebile con il nome o il marchio del richiedente e la designazione del tipo;
- 4.3.2. per i dispositivi quali sedili, tendine, pareti di separazione, ecc. i campioni specificati al punto 4.3.1 oltre a un dispositivo completo come precedentemente indicato.

5. **Omologazione CEE**
- 5.1. Se i relativi requisiti sono soddisfatti, è rilasciata l'omologazione CEE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.
- 5.2. Un modello della scheda di omologazione CEE è riportato:
- 5.2.1. all'allegato III, appendice 1 per le domande di cui al punto 3.1,
- 5.2.2. all'allegato III, appendice 2 per le domande di cui al punto 4.1.
- 5.3. In conformità dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE viene attribuito un numero di omologazione ad ogni tipo di veicolo e a ogni tipo di componente omologato. Lo stesso Stato membro non deve attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo o tipo di componente.
6. **Marcatura**
- 6.1. Ciascun componente conforme a un tipo omologato ai sensi della presente direttiva deve recare un marchio di omologazione CEE. Tale marchio consiste in:
- 6.1.1. Un rettangolo che racchiude la lettera minuscola «e» seguita dal numero e dalle lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:
- 1 per la Germania
 - 2 per la Francia
 - 3 per l'Italia
 - 4 per i Paesi Bassi
 - 5 per la Svezia
 - 6 per il Belgio
 - 9 per la Spagna
 - 11 per il Regno Unito
 - 12 per l'Austria
 - 13 per il Lussemburgo
 - 17 per la Finlandia
 - 18 per la Danimarca
 - 21 per il Portogallo
 - 23 per la Grecia
 - IRL per l'Irlanda
- 6.1.2. In prossimità del rettangolo:
- 6.1.2.1. il numero di omologazione di base contenuto nella sezione 4 del numero di omologazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo attribuito alle ultime modifiche tecniche principali della direttiva ./. /CE alla data di rilascio dell'omologazione CEE; per la presente direttiva il numero progressivo è 00 (versione non modificata della direttiva);
- 6.1.2.2. i simboli indicanti la direzione per cui è stata determinata la velocità di combustione:
-  per la direzione orizzontale (allegato IV),
 -  per la direzione verticale (allegato VI),
 -  per la direzione orizzontale e verticale (allegati IV e VI);
- 6.1.2.3. il simbolo  che indica che il componente è stato omologato in base al comportamento alla fusione (allegato V) e/o il simbolo  che indica che il componente è stato omologato quale componente completo, come sedili, pareti di separazione, vani bagagli, ecc.
- 6.2. Qualora il sedile sia stato omologato quale componente o qualora l'imbottitura o lo schienale di un sedile o di un sedile a panchina siano rivestiti dello stesso materiale, è sufficiente che sia apposto un solo marchio per sedile o sedile a panchina.

6.3. Il marchio deve essere apposto sul materiale in modo da essere ben leggibile e indelebile anche quando il materiale è installato in un veicolo.

6.4. Un modello del marchio di omologazione CEE del componente è riportato nell'appendice del presente allegato.

7. Prescrizioni

7.1. I materiali per interno del compartimento passeggeri utilizzati nel veicolo da omologare devono essere presentati per una o più prove menzionate negli allegati IV, V e VI.

7.2. Devono essere presentati per la prova di cui all'allegato IV della presente direttiva cinque campioni dei materiali qui appresso indicati nel caso di un materiale isotropo e dieci campioni nel caso di un materiale anisotropo (5 per ciascuna direzione):

- materiale o materiali usati per l'imbottitura dei sedili e loro accessori (compreso il sedile del conducente);
- materiale o materiali usati per il rivestimento interno del tetto;
- materiale o materiali usati per il rivestimento interno delle pareti laterali e posteriore, comprese le pareti di separazione;
- materiali aventi funzioni termiche e/o acustiche;
- materiale o materiali usati per il rivestimento interno del pavimento;
- materiale o materiali usati per il rivestimento interno dei vani bagagli, delle tubazioni di riscaldamento e di ventilazione;
- materiale o materiali usati per i dispositivi di illuminazione.

Un campione deve essere inoltre presentato al servizio tecnico ai fini di un futuro riferimento.

7.2.1. Il risultato della prova è ritenuto soddisfacente se, considerando i risultati più sfavorevoli della prova, la velocità orizzontale di combustione non supera 100 mm/minuto, oppure se la fiamma si estingue prima di raggiungere l'ultimo punto di misurazione.

7.3. Devono essere presentati per la prova di cui all'allegato V della presente direttiva quattro campioni dei materiali qui appresso indicati per entrambe le facciate (qualora non identiche):

- materiale o materiali usati per il rivestimento interno del tetto;
- materiale o materiali usati per il rivestimento interno dei vani bagagli, delle tubazioni di riscaldamento e di ventilazione situate nel tetto;
- materiale o materiali usati per i dispositivi di illuminazione situati nei vani bagagli e/o nel tetto.

Un campione deve essere inoltre presentato al servizio tecnico ai fini di un futuro riferimento.

7.3.1. Il risultato della prova è ritenuto soddisfacente se, considerando i risultati più sfavorevoli della prova, non si forma alcuna goccia che infiammi il cotone grezzo.

7.4. Tre campioni nel caso di materiale isotropo oppure sei campioni nel caso di materiale anisotropo o di un materiale o di materiali usati per tende e tendine (e/o altri materiali sospesi) devono essere presentati alla prova descritta nell'allegato VI.

Un campione deve essere inoltre presentato al servizio tecnico ai fini di un futuro riferimento.

7.4.1. Il risultato della prova è ritenuto soddisfacente se, considerando i risultati più sfavorevoli della prova, la velocità di combustione verticale non supera 100 mm/minuto.


7.5. I materiali che non vengono sottoposti alla prova descritta negli allegati da IV a VI sono i seguenti:

- 7.5.1. parti di metallo o di vetro;
- 7.5.2. ogni accessorio di sedile singolo con una massa di materiale non metallico inferiore a 200 g; se la massa totale di tali accessori supera 400 g di materiale non metallico per ogni sedile, ciascun materiale viene sottoposto alla prova;
- 7.5.3. elementi con superficie o volume non superiori rispettivamente a:

- 7.5.3.1. 100 cm² oppure 40 cm³, per gli elementi collegati ad un posto a sedere singolo;
 - 7.5.3.2. 300 cm² oppure 120 cm³ per ogni fila di sedili e, al massimo, per metro lineare dell'interno del compartimento passeggeri per gli elementi distribuiti nel veicolo e non collegati ad un posto a sedere singolo;
 - 7.5.4. cavi elettrici;
 - 7.5.5. elementi dai quali non è possibile prelevare un campione delle dimensioni prescritte al punto 3.1 dell'allegato IV, al punto 3 dell'allegato V ed al punto 3.1 dell'allegato VI.
8. **Modifica del tipo di veicolo e di materiale e modifiche di tali omologazioni**
- 8.1. Nel caso di modifiche del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.
9. **Conformità della produzione**
- 9.1. Per garantire la conformità della produzione sono adottate misure in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.
10. **Requisiti concernenti l'installazione di materiali e equipaggiamento nel veicolo e/o nei dispositivi omologati quali componenti**
- 10.1. I materiali e/o l'equipaggiamento utilizzati nel compartimento passeggeri e/o in dispositivi omologati quali componenti devono essere installati in modo da ridurre al minimo il rischio di sviluppo e di propagazione delle fiamme.
 - 10.2. Tali materiali e/o equipaggiamento per interno devono essere installati solo in conformità degli scopi previsti e della(e) prova(e) a cui sono stati sottoposti (cfr. punti 7.2, 7.3 e 7.4), specialmente in relazione al loro comportamento alla combustione e alla fusione (direzione orizzontale/verticale).
 - 10.3. Qualsiasi agente adesivo utilizzato per fissare il materiale per interno alla sua struttura di sostegno non deve, per quanto possibile, il comportamento alla combustione del materiale.
-

Appendice

Modello di marchio di omologazione CEE del componente



Il marchio di omologazione CEE del componente qui riportato indica che il materiale per interno in questione è stato omologato in Germania (e 1) ai sensi della presente direttiva (00) con numero di omologazione 2439. Le prime due cifre indicano che questo componente è stato omologato in base alla versione iniziale della presente direttiva. Il simbolo aggiuntivo $\overline{\text{V}}$ indica che questo tipo di materiale è stato omologato in base alla sua velocità di combustione orizzontale e verticale.

I simboli V e/o CD indicano un'omologazione in base all'allegato V e/o un'omologazione quale dispositivo completo (sedili, pareti di separazione, ecc.). I simboli aggiuntivi sono utilizzati solo ove applicabili.

ALLEGATO II

SCHEDE INFORMATIVE

Appendice 1

Scheda informativa n. . . .

conformemente all'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente l'omologazione CEE di un veicolo a motore per quanto riguarda il comportamento alla combustione dei materiali utilizzati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore (direttiva . . . /CF, nella versione modificata da ultimo dalla direttiva . . . /CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, le componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

- 0. DATI GENERALI
 - 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
 - 0.2. Tipo e denominazione(i) commerciale(i) generale(i):
 - 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:
 - 0.3.1. Posizione della marcatura:
 - 0.4. Categoria del veicolo:
 - 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
 - 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:
- 1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO
 - 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:
- 9. CARROZZERIA
 - 9.10. Finiture interne
 - 9.10.3. Sedili
 - 9.10.3.1. Numero:
 - 9.10.7. Comportamento alla combustione dei materiali utilizzati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore
 - 9.10.7.1. Materiale(i) usato(i) per il rivestimento interno del tetto
 - 9.10.7.1.1. Numero(i) di omologazione del componente, ove disponibile(i):
 - 9.10.7.1.2. Per materiali o componenti non omologati
 - 9.10.7.1.2.1. Materiale(i) di base/designazione: . . . / . . .
 - 9.10.7.1.2.2. Materiale composito/semplice ⁽¹⁾, numero di strati ⁽¹⁾:
 - 9.10.7.1.2.3. Tipo di rivestimento ⁽¹⁾:

La numerazione dei punti nonché le note a piè di pagina utilizzati nella presente scheda informativa corrispondono a quelli contenuti nell'allegato I alla direttiva 70/156/CEE. Sono omessi i punti non pertinenti alla presente direttiva.

- 9.10.7.1.2.4. Spessore massimo/minimo . . . mm
- 9.10.7.2. Materiale(i) usato(i) per la parete posteriore e le pareti laterali
 - 9.10.7.2.1. Numero(i) di omologazione del componente, ove disponibile(i):
 - 9.10.7.2.2. Per materiali non omologati
 - 9.10.7.2.2.1. Materiale(i) di base/designazione: . . ./ . . .
 - 9.10.7.2.2.2. Materiale composito/semplce ⁽¹⁾, numero di strati ⁽¹⁾:
 - 9.10.7.2.2.3. Tipo di rivestimento ⁽¹⁾:
 - 9.10.7.2.2.4. Spessore massimo/minimo . . . mm
 - 9.10.7.3. Materiale(i) usato(i) per il pavimento
 - 9.10.7.3.1. Numero(i) di omologazione del componente, ove disponibile(i):
 - 9.10.7.3.2. Per materiali non omologati
 - 9.10.7.3.2.1. Materiale(i) di base/designazione: . . ./ . . .
 - 9.10.7.3.2.2. Materiale composito/semplce ⁽¹⁾, numero di strati ⁽¹⁾:
 - 9.10.7.3.2.3. Tipo di rivestimento ⁽¹⁾:
 - 9.10.7.3.2.4. Spessore massimo/minimo . . . mm
 - 9.10.7.4. Materiale(i) usato(i) per imbottitura dei sedili
 - 9.10.7.4.1. Numero(i) di omologazione del componente, ove disponibile(i):
 - 9.10.7.4.2. Per materiali non omologati
 - 9.10.7.4.2.1. Materiale(i) di base/designazione: . . ./ . . .
 - 9.10.7.4.2.2. Materiale composito/semplce ⁽¹⁾, numero di strati ⁽¹⁾:
 - 9.10.7.4.2.3. Tipo di rivestimento ⁽¹⁾:
 - 9.10.7.4.2.4. Spessore massimo/minimo . . . mm
 - 9.10.7.5. Materiale(i) usato(i) per le condotte di riscaldamento e di ventilazione
 - 9.10.7.5.1. Numero(i) di omologazione del componente, ove disponibile(i):
 - 9.10.7.5.2. Per materiali non omologati
 - 9.10.7.5.2.1. Materiale(i) di base/designazione: . . ./ . . .
 - 9.10.7.5.2.2. Materiale composito/semplce ⁽¹⁾, numero di strati ⁽¹⁾:
 - 9.10.7.5.2.3. Tipo di rivestimento ⁽¹⁾:
 - 9.10.7.5.2.4. Spessore massimo/minimo . . . mm
 - 9.10.7.6. Materiale(i) usato(i) per vani bagagli
 - 9.10.7.6.1. Numero(i) di omologazione del componente, ove disponibile(i):
 - 9.10.7.6.2. Per materiali non omologati
 - 9.10.7.6.2.1. Materiale(i) di base/designazione: . . ./ . . .
 - 9.10.7.6.2.2. Materiale composito/semplce ⁽¹⁾, numero di strati ⁽¹⁾:
 - 9.10.7.6.2.3. Tipo di rivestimento ⁽¹⁾:

- 9.10.7.6.2.4. Spessore massimo/minimo . . . mm
- 9.10.7.7. Materiale(i) usato(i) per altri scopi
- 9.10.7.7.1. Scopi previsti:
- 9.10.7.7.2. Numero(i) di omologazione del componente, ove disponibile(i):
- 9.10.7.7.3. Per materiali non omologati
- 9.10.7.7.3.1. Materiale(i) di base/designazione: . . ./. . .
- 9.10.7.7.3.2. Materiale composito/semplce ⁽¹⁾, numero di strati ⁽¹⁾:
- 9.10.7.7.3.3. Tipo di rivestimento ⁽¹⁾:
- 9.10.7.7.3.4. Spessore massimo/minimo . . . mm
- 9.10.7.8. Componenti omologati quali dispositivi completi (sedili, pareti di separazione, vani bagagli)
- 9.10.7.8.1. Numero di omologazione del componente:
- 9.10.7.8.2. Per il dispositivo completo: sedile, parete di separazione, vani bagagli, ecc. ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Sopprimere ove non applicabile.

Appendice 2

Scheda informativa n. . . .

concernente l'omologazione CEE di materiale per interno di talune categorie di veicoli a motore per quanto riguarda il comportamento alla combustione (direttiva . . . /CE, quale modificata da ultimo dalla direttiva . . . /CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, le componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo e denominazione commerciale(i) generale(i):
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.7. In caso di componenti o entità tecniche distinte, la collocazione e il metodo di affissione della marcatura CEE:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1. MATERIALE PER INTERNO

- 1.1. Materiale(i) usato(i) per il rivestimento interno del tetto
 - 1.1.1. Materiale(i) di base/designazione: . . . / . . .
 - 1.1.2. Materiale composito/semplce ⁽¹⁾, numero di strati ⁽¹⁾:
 - 1.1.3. Tipo di rivestimento ⁽¹⁾:
 - 1.1.4. Spessore massimo/minimo . . . mm
 - 1.1.5. Numero di omologazione, ove disponibile:
- 1.2. Materiale(i) usato(i) per la parete posteriore e le pareti laterali
 - 1.2.1. Materiale(i) di base/designazione: . . . / . . .
 - 1.2.2. Materiale composito/semplce ⁽¹⁾, numero di strati ⁽¹⁾:
 - 1.2.3. Tipo di rivestimento ⁽¹⁾:
 - 1.2.4. Spessore massimo/minimo . . . mm
 - 1.2.5. Numero di omologazione, ove disponibile:
- 1.3. Materiale(i) usato(i) per il pavimento
 - 1.3.1. Materiale(i) di base/designazione: . . . / . . .
 - 1.3.2. Materiale composito/semplce ⁽¹⁾, numero di strati ⁽¹⁾:
 - 1.3.3. Tipo di rivestimento ⁽¹⁾:
 - 1.3.4. Spessore massimo/minimo . . . mm
 - 1.3.5. Numero di omologazione, ove disponibile:
- 1.4. Materiale(i) usato(i) per l'imbottitura dei sedili
 - 1.4.1. Materiale(i) di base/designazione: . . . / . . .

- 1.4.2. Materiale composito/semplce ⁽¹⁾, numero di strati ⁽¹⁾:
 - 1.4.3. Tipo di rivestimento ⁽¹⁾:
 - 1.4.4. Spessore massimo/minimo . . . mm
 - 1.4.5. Numero di omologazione, ove disponibile:
 - 1.5. Materiale(i) usato(i) per condotte di riscaldamento e di ventilazione
 - 1.5.1. Materiale(i) di base/designazione: . . ./ . .
 - 1.5.2. Materiale composito/semplce ⁽¹⁾, numero di strati ⁽¹⁾:
 - 1.5.3. Tipo di rivestimento ⁽¹⁾:
 - 1.5.4. Spessore massimo/minimo . . . mm
 - 1.5.5. Numero di omologazione, ove disponibile:
 - 1.6. Materiale(i) usato(i) per vani bagagli
 - 1.6.1. Numero(i) di omologazione del componente e del dispositivo:
 - 1.6.2. Materiale di base/designazione: . . ./ . .
 - 1.6.3. Tipo di rivestimento ⁽¹⁾:
 - 1.6.4. Spessore massimo/minimo . . . mm
 - 1.6.5. Numero di omologazione, ove disponibile:
 - 1.7. Materiale(i) usato(i) per altri scopi
 - 1.7.1. Scopo previsto:
 - 1.7.2. Materiale(i) di base/designazione: . . ./ . .
 - 1.7.3. Materiale composito/semplce ⁽¹⁾, numero di strati ⁽¹⁾:
 - 1.7.4. Tipo di rivestimento ⁽¹⁾:
 - 1.7.5. Spessore massimo/minimo . . . mm
 - 1.7.6. Numero di omologazione, ove disponibile:
-

⁽¹⁾ Sopprimere ove non applicabile.

ALLEGATO III

SCHEDE DI OMOLOGAZIONE CEE

Appendice 1

MODELLO

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Scheda di omologazione CEE

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione ⁽¹⁾
- l'estensione dell'omologazione ⁽¹⁾
- il rifiuto dell'omologazione ⁽¹⁾
- la revoca dell'omologazione ⁽¹⁾

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica ⁽¹⁾ per quanto concerne la direttiva . . . /CE.

Omologazione CEE numero:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo e denominazione(i) commerciale(i):
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica ⁽¹⁾ ⁽²⁾:
- 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo ⁽³⁾:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.7. In caso di componenti o entità tecniche distinte, la collocazione e il metodo di affissione della marcatura CEE:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

1. Eventuali informazioni supplementari: cfr. addendum
2. Servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum
6. Località:
7. Data:
8. Firma:
9. È allegato un elenco di documenti che costituiscono il fascicolo informativo depositato presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione e che può essere ottenuto su richiesta.

⁽¹⁾ Cancellare la menzione inutile.

⁽²⁾ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non attinenti alla descrizione dei tipi di veicolo, componente o entità tecnica oggetto della presente omologazione, essi devono essere rappresentati nella documentazione con il simbolo: «?» (ad es.: ABC?? 123??).

⁽³⁾ Quale definita all'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE.

Addendum

della scheda di omologazione CEE n. . . . , concernente l'omologazione di un veicolo ai sensi della direttiva . . . /CE, quale modificata da ultimo dalla direttiva . . . /CE

1. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
- 1.1. Comportamento alla combustione dei materiali utilizzati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore
 - 1.1.1. Materiale(i) usato(i) per il rivestimento interno del tetto
Numero(i) di omologazione del componente e/o dispositivo:
Materiale(i) di base/designazione: . . . / . . .
 - 1.1.2. Materiale(i) usato(i) per la parete posteriore e le pareti laterali
Numero(i) di omologazione del componente e/o dispositivo:
Materiale(i) di base/designazione: . . . / . . .
 - 1.1.3. Materiale(i) usato(i) per il pavimento
Numero(i) di omologazione del componente e/o dispositivo:
Materiale(i) di base/designazione: . . . / . . .
 - 1.1.4. Materiale(i) usato(i) per l'imbottitura dei sedili
Numero(i) di omologazione del componente e/o dispositivo:
Materiale(i) di base/designazione: . . . / . . .
 - 1.1.5. Materiale(i) usato(i) per le condotte di riscaldamento e di ventilazione
Numero(i) di omologazione del componente e/o dispositivo:
Materiale(i) di base/designazione: . . . / . . .
 - 1.1.6. Materiale(i) usato(i) per i vani bagagli
Numero(i) di omologazione del componente e/o dispositivo:
Materiale(i) di base/designazione: . . . / . . .
 - 1.1.7. Materiale(i) usato(i) per altri scopi
Scopo(i) previsto(i):
Numero(i) di omologazione del componente e dispositivo:
oppure
Materiale(i) di base/designazione: . . . / . . .
 - 1.1.8. Componenti omologati quali dispositivi completi
Numero di omologazione:
per sedile, parete di separazione, vani bagagli, ecc. ⁽¹⁾ o specificare
5. Osservazioni

⁽¹⁾ Sopprimere ove non applicabile.

Appendice 2

MODELLO

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Scheda di omologazione CEE

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione ⁽¹⁾
- l'estensione dell'omologazione ⁽¹⁾
- il rifiuto dell'omologazione ⁽¹⁾
- la revoca dell'omologazione ⁽¹⁾

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica ⁽¹⁾ per quanto concerne la direttiva . . . /CE.

Omologazione CEE numero:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo e denominazione(i) commerciale(i):
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica ⁽¹⁾ ⁽²⁾:
 - 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo ⁽³⁾:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.7. In caso di componenti o entità tecniche distinte, la collocazione e il metodo di affissione della marcatura CE:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

1. Eventuali informazioni supplementari: cfr. addendum
2. Servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum
6. Località:
7. Data:
8. Firma:
9. È allegato un elenco di documenti che costituiscono il fascicolo informativo depositato presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione e che può essere ottenuto su richiesta.

⁽¹⁾ Cancellare la menzione inutile.

⁽²⁾ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non attinenti alla descrizione dei tipi di veicolo, componente o entità tecnica oggetto della presente omologazione, essi devono essere rappresentati nella documentazione con il simbolo: «?» (ad es.: ABC?? 123??).

⁽³⁾ Quale definita all'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE.

Addendum

della scheda di omologazione CEE n. concernente l'omologazione dei materiali per interno per ai sensi della direttiva/CE, quale modificata da ultimo dalla direttiva/CE

1. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

1.1. Il materiale è adatto per l'installazione come

- rivestimento del tetto ⁽¹⁾
- rivestimento della parete posteriore e delle pareti laterali ⁽¹⁾
- rivestimento del pavimento ⁽¹⁾
- imbottitura ⁽¹⁾ o rivestimento ⁽¹⁾ del sedile
- condotta di riscaldamento e di ventilazione ⁽¹⁾
- vano bagagli ⁽¹⁾
- per altri scopi (specificare):

I componenti quali dispositivi completi [sedili, pareti di separazione, vani bagagli, ecc. ⁽¹⁾] sono adatti per l'installazione in veicoli delle categorie M₂/M₃ ⁽¹⁾.

1.2. La conformità con i requisiti relativi alla velocità di combustione è stata verificata per la(e) direzione(i)

orizzontale (↔)

verticale (↑↓)

orizzontale e verticale (↔↑↓) ⁽¹⁾.

La conformità con i requisiti relativi alla velocità di fusione è stata verificata per i componenti in base all'allegato V, simbolo (V).

La conformità è stata verificata per i componenti omologati quali dispositivi completi, simbolo (CD).

1.3. Qualsiasi limitazione dei requisiti di uso e di installazione:

5. Osservazioni:

⁽¹⁾ Sopprimere ove non applicabile.

ALLEGATO IV

PROVA PER DETERMINARE LA VELOCITÀ DI COMBUSTIONE ORIZZONTALE DEI MATERIALI

1. Principio

Un campione è disposto orizzontalmente in un supporto a forma di U ed esposto per 15 secondi all'azione di una fiamma definita di debole energia in una camera di combustione ove la fiamma agisce sul bordo libero del campione. La prova permette di determinare se e quando si spegne la fiamma oppure il tempo necessario alla stessa per percorrere una distanza misurata.

2. Apparecchiatura

2.1. Camera di combustione (figura 1), preferibilmente di acciaio inossidabile avente le dimensioni indicate in figura 2.

La facciata anteriore di questa camera comprende una finestra di osservazione incombustibile che può coprire l'intera facciata anteriore e che può servire da pannello di accesso.

Il lato inferiore della camera presenta fori di ventilazione e la parte superiore comporta una fessura di aerazione perimetrale. La camera poggia su quattro piedi alti 10 mm.

Su uno dei lati, la camera può presentare un orifizio per l'introduzione del supporto del campione; dall'altro lato un'apertura lascia passare il tubo di adduzione del gas. La materia fusa è raccolta in una vaschetta (vedi figura 3) disposta sul fondo della camera tra i fori di ventilazione senza coprirli.




Figura 1

Esempio di camera di combustione con supporto del campione e vaschetta




Figura 2

Esempio di camera di combustione
(Dimensioni in millimetri)




Figura 3

Esempio di vaschette
(Dimensioni in millimetri)

- 2.2. Supporto del campione, costituito da due lastre di metallo a forma di U o telai di materiale resistente alla corrosione. Le dimensioni sono indicate in figura 4.

La lastra inferiore reca dei perni, mentre la lastra superiore presenta dei fori corrispondenti in modo da permettere un fissaggio sicuro del campione. I perni servono anche da riferimento per la misurazione dell'inizio e della fine della distanza di combustione.

Deve essere fornito un appoggio costituito da fili resistenti al calore del diametro di 0,25 mm, tesi attraverso la lastra inferiore del supporto del campione ad intervalli di 25 mm (vedi figura 5).

La parte inferiore del campione deve trovarsi 178 mm sopra la lastra di fondo. La distanza tra il bordo del supporto del campione e l'estremità della camera deve essere di 22 mm; la distanza tra i bordi longitudinali del supporto del campione ed i lati della camera deve essere di 50 mm (tutte le misure sono misurate all'interno) (vedi figure 1 e 2).




Figura 4

Esempio di supporto del campione
(Dimensioni in millimetri)




Figura 5

Esempio di sezione del telaio a forma di U con la parte inferiore predisposta per fili di supporto
(Dimensioni in millimetri)

2.3. *Bruciatore a gas*

La piccola sorgente delle fiamme è rappresentata da un becco Bunsen del diametro interno di $9,5 \pm 0,5$ mm. Questo è disposto nella camera di combustione in modo che il centro dell'ugello venga a trovarsi 19 mm sotto il centro del bordo inferiore del lato aperto del campione (vedi figura 2).

2.4. *Gas di prova*

Il gas fornito al becco deve avere un potere calorifico di circa 38 MJ/m^3 (ad esempio, gas naturale).

2.5. Pettine di metallo, della lunghezza di almeno 110 mm e munito di sette o otto denti a punta arrotondata, ogni 25 mm.

2.6. Cronometro con una precisione di 0,5 secondi.

2.7. *Cappa*

La camera di combustione può essere posta in una cappa di laboratorio a condizione che il volume interno della stessa sia compreso tra 20 volte e 110 volte il volume della camera di combustione e che nessuna delle sue dimensioni (altezza, larghezza o profondità) superi una delle altre due di più di 2,5 volte.

Prima della prova si misura la velocità verticale dell'aria nella cappa di laboratorio 100 mm davanti e dietro lo spazio previsto per la camera di combustione. Essa deve essere compresa tra 0,10 e 0,30 m/s in modo da evitare che l'operatore sia infastidito dai prodotti di combustione. È possibile utilizzare una cappa a ventilazione naturale con una adeguata velocità dell'aria.

3. **Campioni**3.1. *Forme e dimensioni*

3.1.1. La forma e le dimensioni del campione sono indicate nella figura 6. Lo spessore del campione corrisponde allo stesso spessore del prodotto da sottoporre alla prova ma non deve superare 13 mm. Se il campione lo consente, la sua sezione deve essere costante sull'intera lunghezza.




Figura 6

Campione

(Dimensioni in millimetri)

3.1.2. Se la forma e le dimensioni di un prodotto non permettono il prelievo di un campione di dimensioni prescritte si rispettano le seguenti dimensioni minime:

- Per i campioni di larghezza compresa fra 3 e 60 mm, la lunghezza deve essere 356 mm. In questo caso il materiale è sottoposto alla prova nel senso della larghezza del prodotto.
- Per i campioni di larghezza compresa fra 60 e 100 mm, la lunghezza deve essere di almeno 138 mm. In questo caso, la distanza di combustione possibile corrisponde alla lunghezza del campione e la sua misurazione inizia dal primo riferimento.

3.2. *Prelievo*

I campioni sono prelevati dal materiale da sottoporre alla prova. Nei materiali che presentano velocità di combustione diversa a seconda della direzione del materiale si esegue la prova per ogni direzione. I campioni devono essere prelevati e posti nell'apparecchio di prova in modo da consentire la misurazione della velocità di combustione più elevata.

Se il materiale è fornito tagliato in larghezze determinate, deve essere tagliata una lunghezza di almeno 500 mm sull'intera larghezza. I campioni devono essere prelevati dal pezzo ad una distanza di almeno 100 mm dal bordo del materiale ed alla stessa distanza tra loro.

Se la forma del prodotto lo consente, i campioni devono essere prelevati nello stesso modo dai prodotti finiti. Se lo spessore del prodotto supera 13 mm, lo si deve ridurre a 13 mm con un procedimento meccanico dal lato opposto a quello rivolto all'abitacolo. Se ciò non è possibile, la prova è eseguita, di comune accordo con l'organismo tecnico, sulla larghezza iniziale del materiale facendone menzione nel verbale di prova.

I materiali compositi (vedi punto 2.10 dell'allegato I) devono essere sottoposti alla prova come un pezzo omogeneo.

Nel caso di più strati di materiali diversi, non considerati compositi, ogni strato compreso in una profondità di 13 mm a partire dalla superficie rivolta verso l'abitacolo deve essere sottoposto alla prova separatamente.

3.3. *Condizionamento*

I campioni devono essere mantenuti per almeno 24 ore ed al massimo per 7 giorni ad una temperatura di 23 ± 2 °C con una umidità relativa di 50 ± 5 % e restare in tali condizioni sino al momento della prova.

4. **Procedimento**

4.1. I campioni con superficie rivestita di panno o imbottita vengono posti su una superficie piana e pettinati due volte contro pelo con il pettine (punto 2.5).

4.2. Il campione viene posto nell'apposito supporto (punto 2.2) in modo da presentare alla fiamma il lato rivolto verso il basso.

4.3. Si regola la fiamma del gas ad un'altezza di 38 mm mediante il riferimento indicato sulla camera di combustione con la presa d'aria del becco chiusa. Prima di iniziare le prove la fiamma deve essere stata stabilizzata per almeno un minuto.

4.4. Si spinge il supporto del campione nella camera di combustione in modo che l'estremità del campione sia esposta alla fiamma e dopo 15 secondi interrompe l'arrivo del gas.

4.5. La misurazione del tempo di combustione inizia nell'istante in cui il punto di attacco della fiamma supera il primo riferimento. Si osserva la propagazione della fiamma sul lato che brucia più rapidamente (lato superiore o inferiore).

4.6. La misurazione del tempo di combustione termina quando la fiamma raggiunge l'ultimo riferimento o quando la fiamma si spegne prima di raggiungere detto punto. Se la fiamma non raggiunge l'ultimo riferimento, si misura la distanza combusta sino al punto di estinzione della fiamma. La distanza combusta è la parte decomposta del campione, distrutta in superficie o all'interno dalla combustione.

4.7. Se il campione non si accende o se non continua a bruciare dopo l'estinzione del bruciatore oppure se la fiamma si spegne prima di aver raggiunto il primo riferimento non permettendo così di misurare la durata di combustione, nel verbale di prova si indica che la velocità di combustione è di 0 mm/min.

4.8. Nel corso di una serie di prove o di prove ripetute, ci si deve accertare che la camera di combustione ed il supporto del campione abbiano una temperatura massima di 30 °C prima dell'inizio della prova.

5. **Calcoli**

La velocità di combustione, B ⁽¹⁾, in millimetri per minuto, è data dalla formula:

$$B = \frac{s}{t} \times 60$$

dove:

s: è la lunghezza, in millimetri, della distanza combusta;

t: è la durata di combustione, in secondi, per la distanza s.

⁽¹⁾ Si calcola la velocità di combustione (B) di ciascun campione soltanto nel caso in cui la fiamma raggiunge l'ultimo riferimento o l'estremità del campione.

ALLEGATO V

PROVA PER DETERMINARE IL COMPORTAMENTO ALLA FUSIONE DEI MATERIALI

1. Principio

Si dispone un campione in posizione orizzontale e lo si espone all'azione di un radiatore elettrico. Un recipiente è posto sotto il campione per raccogliere le gocce che risultano dalla fusione.

Per verificare se qualche goccia è infiammata si pone nel recipiente un po' di cotone grezzo.

2. Apparecchiatura

L'apparecchiatura è composta di (figura 1):

- a) un radiatore elettrico,
- b) un supporto con griglia per il campione,
- c) un recipiente (per raccogliere le gocce),
- d) un supporto (per l'apparecchiatura).

2.1. La fonte di calore è costituita da un radiatore elettrico da 500 W. La superficie radiante è costituita da una lastra di quarzo trasparente del diametro di 100 ± 5 mm.

Il calore emesso dall'apparecchio, misurato sulla superficie disposta parallelamente alla superficie del radiatore ad una distanza di 30 mm, dev'essere di 3 W/cm^2 .

2.2. Taratura

Per tarare il radiatore si utilizza un radiometro del tipo Gardon (a foglio) con un campo teorico di applicazione non superiore a 10 W/cm^2 .

L'elemento che riceve la radiazione, ed in misura minore eventualmente la convezione, dev'essere piano, circolare con un diametro non superiore a 10 mm e rivestito di una mano di nero satinato durevole. L'elemento è contenuto in un corpo raffreddato ad acqua la cui facciata è di metallo perfettamente lucidato, piatta, coincidente con il piano dell'elemento nonché circolare e con un diametro di circa 25 mm.

La radiazione non deve passare attraverso alcuna apertura prima di raggiungere l'oggetto. Lo strumento dev'essere robusto, semplice da montare e da utilizzare, insensibile alle correnti d'aria e di taratura stabile. Lo strumento deve avere una precisione di $\pm 3\%$ ed una ripetibilità dello 0,5%.

La taratura del radiometro dev'essere controllata ogni volta che si esegue una nuova taratura del radiatore mediante confronto con uno strumento conservato come campione di riferimento e non utilizzato per altri scopi. Lo strumento campione dev'essere tarato perfettamente una volta all'anno in base ad un campione nazionale.

2.2.1. Prova di taratura

Il flusso energetico prodotto dalla potenza assorbita che secondo la taratura iniziale corrisponde ad un flusso energetico di 3 W/cm^2 dev'essere controllato frequentemente (almeno una volta ogni 50 ore di funzionamento) e l'apparecchio dev'essere nuovamente tarato se tale controllo indica una deviazione maggiore di $0,06 \text{ W/cm}^2$.

2.2.2. Procedimento di taratura

L'apparecchio dev'essere disposto in un ambiente sostanzialmente privo di correnti d'aria (non più di 0,2 m/s).

Si pone il radiometro nell'apparecchiatura al posto del campione in modo che l'elemento costituito dal radiometro sia disposto al centro della superficie del radiatore.

Si inserisce l'alimentazione di corrente elettrica e si regola la potenza assorbita necessaria per produrre la densità di flusso radiante di 3 W/cm^2 al centro della superficie del radiatore. Alla regolazione dell'unità di potenza su 3 W/cm^2 segue un periodo di 5 minuti nel quale non si esegue alcun'altra regolazione per raggiungere l'equilibrio.

- 2.3. Il supporto dei campioni è un anello metallico (figura 1). Sulla sommità di questo supporto è disposta una griglia di filo di acciaio inossidabile avente le seguenti dimensioni:
- diametro interno: 118 mm,
 - dimensione dei fori: 2,10 mm²,
 - diametro del filo di acciaio 0,70 mm.
- 2.4. Il recipiente è costituito da un tubo cilindrico con diametro interno di 118 mm ed una profondità di 12 mm.
- Il recipiente è riempito di cotone grezzo.
- 2.5. Una colonna verticale sostiene gli oggetti specificati ai punti 2.1, 2.3 e 2.4.
- Il radiatore è disposto sulla sommità del supporto con la superficie radiante orizzontale in modo che la radiazione sia rivolta in basso.
- Nel montante si trova una leva o un pedale che consente di sollevare lentamente il supporto del radiatore. Esso è inoltre munito di un arresto che permette di riporre il radiatore nella sua posizione normale.
- Nella sua posizione normale gli assi del radiatore, del supporto del campione e del recipiente devono coincidere.

3. Campioni

I campioni destinati alla prova devono avere le dimensioni di 70 mm × 70 mm.

I campioni devono essere prelevati allo stesso modo da prodotti finiti se la loro forma lo consente. Se lo spessore del prodotto supera i 13 mm esso deve essere ridotto a 13 mm mediante una lavorazione meccanica applicata al lato che non è rivolto verso l'abitacolo. Se ciò non è possibile la prova dev'essere eseguita, di comune accordo con il servizio tecnico, sulla larghezza iniziale del materiale facendone menzione nel verbale di prova.

I materiali compositi (vedi punto 2.10 dell'allegato I) devono essere sottoposti alla prova come se fossero di struttura uniforme.

Se i materiali sono costituiti da strati sovrapposti di diversa composizione e non sono materiali compositi, ogni strato di materiale compreso, in una profondità di 13 mm a partire dalla superficie rivolta verso l'abitacolo dev'essere sottoposto alla prova separatamente.

La massa totale del campione da sottoporre alla prova dev'essere di almeno 2 grammi. Se la massa di un campione è inferiore si aggiunge un numero sufficiente di campioni.

Se le due facciate del materiale differiscono, si sottopongono alla prova entrambe le facciate, ossia 8 campioni.

I campioni ed il cotone grezzo devono essere condizionati per almeno 24 ore ad una temperatura di 23 ± 2 °C e ad un'umidità relativa di 50 ± 5 % e devono essere conservati in queste condizioni sino alla prova.

4. Procedimento

Il campione è posto sul supporto che a sua volta è disposto in modo che la distanza tra la superficie del radiatore e la superficie superiore del campione sia di 30 mm.

Il recipiente, compreso il cotone grezzo, è disposto sotto la griglia del supporto da una distanza di 300 mm.

Il radiatore è disposto a lato in modo da non irradiare il campione ed inserito. Quando raggiunge la potenza massima viene posto sopra il campione e si inizia il conteggio del tempo.

Se il materiale fonde o si deforma si varia l'altezza del radiatore in modo da mantenere la distanza di 30 mm.

Se il materiale si infiamma, il radiatore viene arretrato per tre secondi e riportato nella sua posizione quando la fiamma si è estinta; si ripete lo stesso procedimento quante volte necessario per i primi cinque minuti della prova.

Dopo cinque minuti di prova:

- i) Se il campione è spento (oppure se non si è infiammato nei primi cinque minuti della prova) si lascia il radiatore in posizione anche se il campione si infiamma nuovamente.

ii) Se il materiale brucia, si attende l'estinzione prima di riportare il radiatore nuovamente in posizione.

In entrambi i casi la prova dev'essere proseguita per altri cinque minuti.

5. Risultati

I fenomeni osservati devono essere riportati nel verbale di prova, ad esempio:

- eventuali cadute di gocce infiammate o meno,
- se si è verificata l'accensione del cotone grezzo.




Figura 1

(Dimensioni in millimetri)

ALLEGATO VI

PROVA PER DETERMINARE LA VELOCITÀ DI COMBUSTIONE VERTICALE DEI MATERIALI

1. **Principio**

Questa prova consiste nell' esporre i campioni, mantenuti in posizione verticale, alla fiamma e nel determinare la velocità di propagazione della fiamma sul materiale oggetto della prova.

2. **Apparecchiatura**

L'apparecchiatura è composta di:

- a) supporto del campione,
- b) bruciatore,
- c) ventilatore per estrarre i gas ed i prodotti della combustione,
- d) piastra di appoggio,
- e) fili di riferimento di cotone bianco mercerizzato con densità lineare massima di 50 tex.

2.1. Il supporto del campione è costituito da un telaio rettangolare dell'altezza di 560 mm con due aste parallele fissate rigidamente alla distanza di 150 mm sul cui lato sono fissati dei perni per il montaggio del campione sottoposto alla prova che è disposto su un piano distante almeno 20 mm dal telaio. I perni non devono avere un diametro maggiore di 2 mm, sono lunghi almeno 27 mm e disposti sulle aste parallele nelle posizioni indicate in figura 1. Il telaio dev'essere fissato su un supporto che mantenga le aste in posizione verticale durante la prova. (Per posizionare il campione sui perni in un piano scostato dal telaio, si possono disporre dei distanziali del diametro di 2 mm accanto ai perni).

2.2. Il bruciatore descritto nella figura 3.

Il gas che alimenta il bruciatore può essere sia del propano sia del butano usualmente in commercio.

Il bruciatore è posto di fronte e al di sotto del campione in modo da giacere in un piano passante per la mezzera verticale del campione e perpendicolare alla sua facciata (vedi figura 2), con l'asse longitudinale inclinato in alto di 30° rispetto alla verticale verso il bordo inferiore del campione. La distanza tra l'estremità superiore del bruciatore ed il bordo inferiore del campione dev'essere di 20 mm.

2.3. L'apparecchiatura di prova può essere posta entro una cappa di laboratorio a condizione che il volume interno della stessa sia compreso tra 20 volte e 110 volte il volume dell'apparecchiatura di prova e che nessuna delle singole dimensioni (altezza, larghezza o lunghezza) della cappa superi una delle altre due di più di 2,5 volte. Prima della prova si misura la velocità verticale dell'aria della cappa di laboratorio 100 mm davanti e dietro lo spazio previsto per l'apparecchiatura di prova. Essa dev'essere compresa tra 0,10 e 0,30 m/s in modo da evitare che l'operatore sia infastidito dai prodotti di combustione. È possibile utilizzare una cappa a ventilazione naturale con un'adeguata velocità dell'aria.

2.4. Si utilizza una sagoma rigida e piana di materiale adatto e di misura corrispondente a quella del campione. Nella sagoma vengono ricavati dei fori del diametro di circa 2 mm disposti in modo che le distanze tra i loro centri corrispondano alle distanze tra perni sui montanti (vedi figura 1). I fori devono essere equidistanti attorno alla mediana verticale della sagoma.

3. **Campioni**

3.1. Le dimensioni dei campioni sono le seguenti: 560 × 170 mm.

3.2. I campioni vengono condizionati per almeno 24 ore ad una temperatura di 23 ± 2 °C e ad un'umidità relativa di 50 ± 5 % e conservati in queste condizioni sino alla prova.

4. **Procedimento**

4.1. La prova dev'essere eseguita in un'atmosfera avente una temperatura compresa tra 10 e 30° C ed un'umidità relativa tra il 15 % e l'80 %.

- 4.2. Il bruciatore viene preriscaldato per due minuti. Si regola l'altezza della fiamma a 40 ± 2 mm misurando la distanza tra l'estremità superiore del tubo del bruciatore e il vertice della parte gialla della fiamma quando il bruciatore è verticale e la fiamma è vista al buio.
- 4.3. Il campione è posto sui perni del telaio di prova accertandosi che i perni passino attraverso i punti marcati sulla sagoma e che il campione sia discosto di almeno 20 mm dal telaio. Il telaio viene montato sul supporto in modo che il campione sia verticale.
- 4.4. I fili di riferimento sono fissati orizzontalmente davanti al campione nelle posizioni indicate in figura 1. In ciascuna di queste posizioni si realizza un occhiello in modo che i due segmenti siano discosti di 1 mm e di 5 mm dal piano della parte frontale del campione.
- Ciascun occhiello è fissato ad un opportuno cronometro. Il filo dev'essere sufficientemente teso in modo da mantenere la sua posizione relativa rispetto al campione.
- 4.5. La fiamma viene applicata al campione per una durata di 5 secondi. Si suppone verificata l'accensione se la combustione del campione continua per 5 secondi dopo aver allontanato la fiamma. Se non si verifica l'accensione, la fiamma viene applicata per 15 secondi ad un altro campione condizionato.
- 4.6. Se un risultato di una serie di 3 campioni supera del 50 % il risultato minimo, si deve sottoporre alla prova un'altra serie di 3 campioni nella stessa direzione. Se per uno o due campioni di una serie di 3 campioni la combustione raggiunge il filo di riferimento più alto, si deve sottoporre alla prova un'altra serie di 3 campioni nella stessa direzione.
- 4.7. Si misurano i seguenti tempi espressi in secondi:
- dall'inizio dell'applicazione della fiamma sino al distacco del primo filo di riferimento (t_1);
 - dall'inizio dell'applicazione della fiamma sino al distacco del secondo filo di riferimento (t_2);
 - dall'inizio dell'applicazione della fiamma sino al distacco del terzo filo di riferimento (t_3).

5. Risultati

I fenomeni osservati devono essere registrati nel verbale di prova e comprendono:

- le durate di combustione: t_1 , t_2 e t_3 in secondi
- le corrispondenti distanze: d_1 , d_2 e d_3 in mm.

La velocità di combustione V_1 e le velocità V_2 e V_3 , se applicabili, sono calcolate (per ciascun campione se la fiamma raggiunge almeno il primo filo di riferimento) con la seguente formula:

$$V_i = \frac{d_i}{t_i} \times 60 \text{ (mm/min)}$$

Si tiene conto della velocità di combustione più elevata di V_1 , V_2 e V_3 .




Figura 1

Supporto del campione
(Dimensioni in millimetri)







Figura 2

Posizione del bruciatore



(* Diametro del cerchio primitivo: 4,4 mm




Figura 3
Bruciatore a gas
(Dimensioni in millimetri)

DIRETTIVA 95/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 1995

relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

- (1) considerando che gli obiettivi della Comunità, enunciati nel trattato, come è stato modificato dal trattato sull'Unione europea, consistono nel realizzare un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, nell'istituire relazioni più strette tra gli Stati che la Comunità riunisce, nell'assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale eliminando le barriere che dividono l'Europa, nel promuovere il miglioramento costante delle condizioni di vita delle sue popolazioni, nel preservare e rafforzare la pace e la libertà e nel promuovere la democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti dalle costituzioni e dalle leggi degli Stati membri nonché dalla convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- (2) considerando che i sistemi di trattamento dei dati sono al servizio dell'uomo; che essi, indipendentemente dalla nazionalità o dalla residenza delle persone fisiche, debbono rispettare le libertà e i diritti fondamentali delle stesse, in particolare la vita privata, e debbono contribuire al progresso economico e sociale, allo sviluppo degli scambi nonché al benessere degli individui;
- (3) considerando che l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, nel quale, conformemente

all'articolo 7 A del trattato, è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, esigono non solo che i dati personali possano circolare liberamente da uno Stato membro all'altro, ma che siano altresì salvaguardati i diritti fondamentali della persona;

- (4) considerando che nella Comunità si ricorre sempre più frequentemente al trattamento di dati personali nei vari settori delle attività economiche e sociali; che i progressi registrati dalle tecnologie dell'informazione facilitano notevolmente il trattamento e lo scambio di tali dati;
- (5) considerando che l'integrazione economica e sociale derivante dall'instaurazione e dal funzionamento del mercato interno ai sensi dell'articolo 7 A del trattato comporterà necessariamente un sensibile aumento dei flussi transfrontalieri di dati personali tra tutti i soggetti della vita economica e sociale degli Stati membri, siano essi privati o pubblici; che lo scambio di dati personali tra imprese stabilite in Stati membri differenti è destinato ad aumentare; che le amministrazioni nazionali dei vari Stati membri debbono collaborare, in applicazione del diritto comunitario, e scambiarsi i dati personali per poter svolgere la loro funzione o esercitare compiti per conto di un'amministrazione di un altro Stato membro, nell'ambito dello spazio senza frontiere costituito dal mercato interno;
- (6) considerando, inoltre, che il rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnica e la messa in opera coordinata di nuove reti di telecomunicazioni nella Comunità richiedono e facilitano la circolazione transfrontaliera di dati personali;
- (7) considerando che il divario nei livelli di tutela dei diritti e delle libertà personali, in particolare della vita privata, garantiti negli Stati membri relativamente al trattamento di dati personali può impedire la trasmissione dei dati stessi fra territori degli Stati membri e che tale divario può pertanto costituire un ostacolo all'esercizio di una serie di attività economiche su scala comunitaria, falsare la concorrenza e ostacolare, nell'adempimento dei loro compiti, le amministrazioni che intervengono

(1) GU n. C 277 del 5. 11. 1990, pag. 3, e GU n. C 311 del 27. 11. 1992, pag. 30.

(2) GU n. C 159 del 17. 6. 1991, pag. 38.

(3) Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 1992 (GU n. C 94 del 13. 4. 1992, pag. 198), confermato il 2 dicembre 1993 (GU n. C 342 del 20. 12. 1993, pag. 30); posizione comune del Consiglio del 20 febbraio 1995 (GU n. C 93 del 13. 4. 1995, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 15 giugno 1995 (GU n. C 166 del 3. 7. 1995).

- nell'applicazione del diritto comunitario; che detto divario nel grado di tutela deriva dalla diversità disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali;
- (8) considerando che, per eliminare gli ostacoli alla circolazione dei dati personali, il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone relativamente al trattamento di tali dati deve essere equivalente in tutti gli Stati membri; che tale obiettivo, fondamentale per il mercato interno, non può essere conseguito esclusivamente attraverso l'azione degli Stati membri, tenuto conto in particolare dell'ampia divergenza esistente attualmente tra le normative nazionali in materia e della necessità di coordinarle affinché il flusso transfrontaliero di dati personali sia disciplinato in maniera coerente e conforme all'obiettivo del mercato interno ai sensi dell'articolo 7 A del trattato; che risulta pertanto necessario un intervento della Comunità ai fini di un ravvicinamento delle legislazioni;
- (9) considerando che, data la protezione equivalente derivante dal ravvicinamento delle legislazioni nazionali, gli Stati membri non potranno più ostacolare la libera circolazione tra loro di dati personali per ragioni inerenti alla tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata; che gli Stati membri disporranno di un margine di manovra di cui potranno valersi, nell'applicazione della direttiva, i partner economici e sociali; che potranno quindi precisare nella loro legislazione nazionale le condizioni generali di liceità dei trattamenti; che così facendo gli Stati membri si adopereranno per migliorare la protezione attualmente prevista dalle loro leggi; che, nei limiti di tale margine di manovra e conformemente al diritto comunitario, potranno verificarsi divergenze nell'applicazione della direttiva e che queste potranno ripercuotersi sulla circolazione dei dati sia all'interno dello Stato membro che nelle Comunità;
- (10) considerando che le legislazioni nazionali relative al trattamento dei dati personali hanno lo scopo di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, riconosciuto anche dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario; che pertanto il ravvicinamento di dette legislazioni non deve avere per effetto un indebolimento della tutela da esse assicurata ma deve anzi mirare a garantire un elevato grado di tutela nella Comunità;
- (11) considerando che i principi della tutela dei diritti e delle libertà delle persone, in particolare del rispetto della vita privata, contenuti dalla presente direttiva precisano ed ampliano quelli enunciati dalla convenzione del 28 gennaio 1981 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale;
- (12) considerando che i principi di tutela si devono applicare a tutti i trattamenti di dati personali quando le attività del responsabile del trattamento rientrano nel campo d'applicazione del diritto comunitario; che deve essere escluso il trattamento di dati effettuato da una persona fisica nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico quali la corrispondenza e la compilazione di elenchi di indirizzi;
- (13) considerando che le attività previste dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea attinenti alla pubblica sicurezza, alla difesa, alla sicurezza dello Stato o alle attività dello Stato in materia di diritto penale non rientrano nel campo d'applicazione del diritto comunitario, fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, dell'articolo 57 e 100 A del trattato; che il trattamento di dati personali che è necessario alla salvaguardia del benessere economico dello Stato non rientra nell'ambito della presente direttiva qualora il trattamento sia legato a questioni di sicurezza dello Stato;
- (14) considerando che la presente direttiva dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati in forma di suoni e immagini relativi a persone fisiche, vista la notevole evoluzione in corso nella società dell'informazione delle tecniche per captare, trasmettere, manipolare, registrare, conservare o comunicare siffatti dati;
- (15) considerando che il trattamento de suddetti dati rientra nella presente direttiva soltanto se è automatizzato o se riguarda dati contenuti, o destinati ad essere contenuti, in un archivio strutturato secondo criteri specifici relativi alle persone, in modo da consentire un facile accesso ai dati personali di cui trattasi;
- (16) considerando che nel campo d'applicazione della presente direttiva non rientra il trattamento di dati in forma di suoni e immagini, quali i dati di controllo video, finalizzato alla pubblica sicurezza, alla difesa, alla sicurezza dello Stato o all'esercizio di attività dello Stato nella sfera del diritto penale o di altre attività che esulano dal campo d'applicazione del diritto comunitario;
- (17) considerando che, per quanto attiene al trattamento di suoni e immagini finalizzato all'attività

- giornalistica o all'espressione letteraria o artistica, in particolare del settore audiovisivo, i principi della direttiva hanno un'applicazione limitata, conformemente a quanto dispone l'articolo 9;
- (18) considerando che, onde evitare che una persona venga privata della tutela cui ha diritto in forza della presente direttiva, è necessario che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nella Comunità rispetti la legislazione di uno degli Stati membri; che, a questo proposito, è opportuno assoggettare i trattamenti effettuati da una persona che opera sotto l'autorità del responsabile del trattamento stabilito in uno Stato membro alla legge di tale Stato;
- (19) considerando che lo stabilimento nel territorio di uno Stato membro implica l'esercizio effettivo e reale dell'attività mediante un'organizzazione stabile; che la forma giuridica di siffatto stabilimento, si tratti di una semplice succursale o di una filiale dotata di personalità giuridica, non è il fattore determinante a questo riguardo; che quando un unico responsabile del trattamento è stabilito nel territorio di diversi Stati membri, in particolare per mezzo di filiali, esso deve assicurare, segnatamente per evitare che le disposizioni vengano eluse, che ognuno degli stabilimenti adempia gli obblighi previsti dalla legge nazionale applicabile alle attività di ciascuno di essi;
- (20) considerando che la tutela delle persone prevista dalla presente direttiva non deve essere impedita dal fatto che il responsabile del trattamento sia stabilito in un paese terzo; che, in tal caso, è opportuno che i trattamenti effettuati siano disciplinati dalla legge dello Stato membro nel quale sono ubicati i mezzi utilizzati per il trattamento in oggetto e che siano prese le garanzie necessarie per consentire l'effettivo rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalla presente direttiva;
- (21) considerando che la presente direttiva lascia impregiudicate le norme di territorialità applicabili in materia penale;
- (22) considerando che gli Stati membri preciseranno, nella loro legislazione o in sede di applicazione delle norme di attuazione della presente direttiva, i requisiti generali di liceità del trattamento dei dati; che in particolare l'articolo 5, in combinato disposto con gli articoli 7 e 8, consente agli Stati membri di prevedere, indipendentemente dalle norme generali, condizioni particolari per il trattamento dei dati in settori specifici e per le varie categorie di dati di cui all'articolo 8;
- (23) considerando che gli Stati membri sono autorizzati ad assicurare la messa in opera della tutela delle persone sia mediante una legge generale relativa alla tutela delle persone contro il trattamento dei dati personali, sia mediante leggi settoriali, quali quelle relative ad esempio agli istituti di statistica;
- (24) considerando che la presente direttiva lascia impregiudicate le normative relative alla tutela delle persone giuridiche riguardo al trattamento dei dati che le riguardano;
- (25) considerando che i principi di tutela si esprimono, da un lato, nei vari obblighi a carico delle persone, autorità pubbliche, imprese, agenzie o altri organismi responsabili del trattamento, obblighi relativi in particolare alla qualità dei dati, alla sicurezza tecnica, alla notificazione all'autorità di controllo, alle circostanze in cui il trattamento può essere effettuato e, dall'altro, nel diritto delle persone, i cui dati sono oggetto di trattamento, di esserne informate, di poter accedere ai dati, e chiederne la rettifica, o di opporsi al trattamento in talune circostanze;
- (26) considerando che i principi della tutela si devono applicare ad ogni informazione concernente una persona identificata o identificabile; che, per determinare se una persona è identificabile, è opportuno prendere in considerazione l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal responsabile del trattamento o da altri per identificare detta persona; che i principi della tutela non si applicano a dati resi anonimi in modo tale che la persona interessata non è più identificabile; che i codici di condotta ai sensi dell'articolo 27 possono costituire uno strumento utile di orientamento sui mezzi grazie ai quali dati possano essere resi anonimi e registrati in modo da rendere impossibile l'identificazione della persona interessata;
- (27) considerando che la tutela delle persone fisiche deve essere applicata al trattamento dei dati sia automatizzato sia manuale; che la portata della tutela non deve infatti dipendere dalle tecniche impiegate poiché, in caso contrario, sussisterebbero gravi rischi di elusione delle disposizioni; che nondimeno, riguardo al trattamento manuale, la presente direttiva si applica soltanto agli archivi e non ai fascicoli non strutturati; che, in particolare, il contenuto di un archivio deve essere strutturato secondo criteri specifici relativi alle persone che consentano un facile accesso ai dati personali; che, in conformità alla definizione dell'articolo 2, lettera c), i diversi criteri che determinano gli elementi che costituiscono un insieme strutturato di dati personali, nonché i diversi criteri in virtù dei quali un siffatto insieme è accessibile, possono essere preci-

- sati dai singoli Stati membri; che i fascicoli o le serie di fascicoli, nonché le rispettive copertine, non strutturati secondo criteri specifici, non rientrano in nessun caso nel campo di applicazione della presente direttiva;
- (28) considerando che qualsivoglia trattamento di dati personali deve essere eseguito lealmente e lealmente nei confronti delle persone interessate; che esso deve in particolare avere per oggetto dati adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite; che tali finalità devono essere esplicite e legittime e specificate al momento della raccolta dei dati; che le finalità dei trattamenti successivi alla raccolta non possono essere incompatibili con quelle originariamente specificate;
- (29) considerando che l'ulteriore trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici non è generalmente considerato incompatibile con le finalità per le quali i dati erano stati preventivamente raccolti, purché gli Stati membri forniscano adeguate garanzie; che tali garanzie devono soprattutto impedire l'uso dei dati per l'adozione di misure o decisioni nei confronti di singole persone;
- (30) considerando che, per essere lecito, il trattamento di dati personali deve essere inoltre basato sul consenso della persona interessata oppure deve essere necessario ai fini della conclusione o dell'esecuzione di un contratto vincolante per la persona interessata, oppure deve essere previsto dalla legge, per l'esecuzione di un compito nell'interesse pubblico o per l'esercizio dell'autorità pubblica, o nell'interesse legittimo di un singolo individuo, a condizione che gli interessi o i diritti e le libertà della persona interessata non abbiano la prevalenza; che, segnatamente, per garantire un equilibrio degli interessi in causa, pur assicurando una concorrenza effettiva, gli Stati membri possono precisare le condizioni alle quali dati personali possono essere usati e comunicati a terzi nell'ambito di attività lecite di gestione corrente delle imprese o di altri organismi; che essi possono parimenti precisare le condizioni alle quali può essere effettuata la comunicazione a terzi di dati personali a fini di prospezione, sia che si tratti di invio di materiale pubblicitario che di invio di materiale promosso da un'associazione a scopo benefico o da altre associazioni o fondazioni, ad esempio a carattere politico, nel rispetto delle disposizioni volte a consentire alle persone interessate di opporsi senza dover fornire una motivazione e senza spese al trattamento dei dati che le riguardano;
- (31) considerando che un trattamento di dati personali deve essere ugualmente considerato lecito quando è effettuato per tutelare un interesse essenziale alla vita della persona interessata;
- (32) considerando che spetta alle legislazioni nazionali stabilire se il responsabile del trattamento investito di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri debba essere una pubblica amministrazione o un altro soggetto di diritto pubblico o di diritto privato, quale un'associazione professionale;
- (33) considerando che i dati che possono per loro natura ledere le libertà fondamentali o la vita privata non dovrebbero essere oggetto di trattamento, salvo esplicito consenso della persona interessata; che tuttavia le deroghe a questo divieto devono essere espressamente previste nei casi di necessità specifiche, segnatamente laddove il trattamento di tali dati viene eseguito da persone assoggettate per legge all'obbligo del segreto professionale per taluni fini connessi alla sanità o per le legittime attività di talune associazioni o fondazioni il cui scopo consista nel permettere l'esercizio delle libertà fondamentali;
- (34) considerando che gli Stati membri devono anche essere autorizzati, quando un motivo di interesse pubblico rilevante lo giustifichi, a derogare al divieto di trattamento di categorie di dati di natura delicata in settori quali la pubblica sanità e la protezione sociale — soprattutto al fine di assicurare la qualità e la redditività per quanto riguarda le procedure per rispondere alle richieste di prestazioni e servizi nell'ambito del regime di assicurazione sanitaria —, la ricerca scientifica nonché le statistiche pubbliche; che spetta loro tuttavia prevedere le garanzie appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e la vita privata delle persone;
- (35) considerando inoltre che il trattamento di dati personali da parte di pubbliche autorità per la realizzazione degli scopi, previsti dal diritto costituzionale o dal diritto internazionale pubblico, di associazioni religiose ufficialmente riconosciute viene effettuato per motivi di rilevante interesse pubblico;
- (36) considerando che, se nelle attività connesse con le elezioni il funzionamento del sistema democratico rende necessaria, in alcuni Stati membri, la raccolta da parte di partiti politici di dati sulle opinioni politiche delle persone, può essere consentito il trattamento di siffatti dati per motivi di interesse pubblico rilevante, purché siano stabilite garanzie appropriate;
- (37) considerando che il trattamento di dati personali a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, in particolare nel settore audiovisivo deve beneficiare di deroghe o di limitazioni a determinate disposizioni della presente direttiva ove sia necessario per conciliare i diritti fondamentali della

- persona con la libertà di espressione ed in particolare la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, quale garantita in particolare dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; che pertanto, al fine di stabilire un equilibrio fra i diritti fondamentali, gli Stati membri devono prevedere le deroghe e le limitazioni necessarie in materia di misure generali concernenti la legittimità del trattamento di dati, di misure relative al trasferimento di dati nei paesi terzi nonché di competenze degli uffici preposti al controllo; che tuttavia ciò non dovrebbe permettere agli Stati membri di prevedere deroghe alle misure di garanzia della sicurezza del trattamento; che agli uffici preposti al controllo in tale settore dovrebbero essere parimenti conferite almeno determinate competenze a posteriori, ad esempio la competenza di pubblicare periodicamente una relazione o di adire l'autorità giudiziaria;
- (38) considerando che il trattamento leale dei dati presuppone che le persone interessate possano conoscere l'esistenza del trattamento e disporre, quando i dati che le riguardano sono forniti direttamente da loro, di un'informazione effettiva e completa in merito alle circostanze della raccolta;
- (39) considerando che alcuni trattamenti riguardano dati che il responsabile non ha raccolto direttamente presso la persona interessata; che è peraltro possibile che taluni dati siano legittimamente comunicati a terzi anche se tale comunicazione non era stata prevista all'atto della raccolta dei dati presso la persona interessata; che, in tutti questi casi, la persona interessata deve essere informata al momento della registrazione dei dati o al massimo quando essi sono comunicati per la prima volta a terzi;
- (40) considerando che non è tuttavia necessario imporre tale obbligo se la persona interessata è già informata; che, inoltre, tale obbligo non è previsto se la registrazione o la comunicazione sono espressamente previste dalla legge ovvero se informare la persona interessata risulta impossibile o implica uno sforzo eccessivo, come può verificarsi per i trattamenti a fini storici, statistici o scientifici; che in questo caso si può tener conto del numero di persone interessate, dell'antichità dei dati e delle eventuali misure di compensazione;
- (41) considerando che una persona deve godere del diritto d'accesso ai dati che la riguardano e che sono oggetto di trattamento, per poter verificare, in particolare, la loro esattezza e la liceità del trattamento; che, per le stesse ragioni, le persone devono avere inoltre il diritto di conoscere la logica su cui si basa il trattamento automatizzato dei dati che le riguardano, perlomeno nel caso delle decisioni automatizzate di cui all'articolo 15, paragrafo 1; che tale diritto deve lasciare impregiudicati il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d'autore che tutelano il software; che ciò non dovrebbe comunque tradursi nel rifiuto di fornire qualsiasi informazione alla persona interessata;
- (42) considerando che gli Stati membri possono, a beneficio della persona interessata o a tutela dei diritti e delle libertà altrui, limitare il diritto d'accesso e d'informazione; che possono, ad esempio, precisare che l'accesso ai dati medici è possibile soltanto per il tramite del personale sanitario;
- (43) considerando che gli Stati membri possono altresì imporre analoghe restrizioni al diritto di accesso e di informazione e ad alcuni obblighi del responsabile del trattamento nella misura in cui tali restrizioni siano necessarie per salvaguardare, ad esempio, la sicurezza nazionale, la difesa, la pubblica sicurezza, importanti interessi economici o finanziari di uno Stato membro o dell'Unione, nonché per indagini e procedimenti penali e in caso di violazioni dell'etica delle professioni regolamentate; che occorre elencare, a titolo di deroghe e restrizioni, i compiti di controllo, di indagine o di regolamentazione necessari negli ultimi tre settori suindicati relativamente alla pubblica sicurezza, agli interessi economici o finanziari e alla repressione penale; che l'elenco dei compiti relativi a questi tre settori lascia impregiudicata la legittimità delle deroghe e restrizioni giustificate da ragioni di sicurezza di Stato e di difesa;
- (44) considerando che gli Stati membri possono essere indotti, in forza di disposizioni di diritto comunitario, a derogare alle disposizioni della presente direttiva in materia di diritto d'accesso, di informazione delle persone e di qualità dei dati, onde salvaguardare alcune delle finalità di cui sopra;
- (45) considerando che, in caso di dati che potrebbero essere oggetto di un trattamento lecito per ragioni di interesse pubblico, di esercizio dell'autorità pubblica o di interesse legittimo di un singolo, qualsiasi persona interessata dovrebbe comunque avere il diritto, per ragioni preminenti e legittime connesse alla sua situazione particolare, di opporsi al trattamento dei dati che la riguardano; che gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di prevedere disposizioni nazionali contrarie;
- (46) considerando che la tutela dei diritti e delle libertà delle persone interessate relativamente al trattamento di dati personali richiede l'adozione di ade-

- guate misure tecniche ed organizzative sia al momento della progettazione che a quello dell'esecuzione del trattamento, in particolare per garantirne la sicurezza ed impedire in tal modo qualsiasi trattamento non autorizzato; che spetta agli Stati membri accertarsi che il responsabile del trattamento osservi tali misure; che queste devono assicurare un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto delle conoscenze tecniche e dei costi dell'esecuzione rispetto ai rischi che i trattamenti presentano e alla natura dei dati da proteggere;
- (47) considerando che, laddove un messaggio contenente dati personali sia trasmesso tramite un servizio di telecomunicazioni o di posta elettronica, finalizzato unicamente alla trasmissione di siffatti messaggi, si considera, di norma, responsabile del trattamento dei dati personali contenuti del messaggio la persona che lo ha emanato e non la persona che presta il servizio di trasmissione; che tuttavia le persone che prestano tali servizi sono di norma considerate responsabili del trattamento dei dati personali supplementari necessari per il funzionamento del servizio;
- (48) considerando che la notificazione all'autorità di controllo ha lo scopo di dare pubblicità alle finalità del trattamento ed alle sue principali caratteristiche, per consentirne il controllo secondo le norme nazionali di attuazione della presente direttiva;
- (49) considerando che, al fine di evitare formalità amministrative improprie, possono essere previste dagli Stati membri misure di esenzione dall'obbligo di notificazione o di semplificazione di quest'ultima per i trattamenti che non sono tali da recare pregiudizio ai diritti e alle libertà delle persone interessate, purché siano conformi ad un atto adottato dallo Stato membro che ne precisi i limiti; che gli Stati membri possono analogamente prevedere esenzioni o semplificazioni qualora una persona incaricata dal responsabile del trattamento si accerti che i trattamenti effettuati non sono tali da ledere i diritti e le libertà delle persone interessate; che detto incaricato della protezione dei dati, dipendente o meno del responsabile del trattamento, deve essere in grado di esercitare le sue funzioni in modo del tutto indipendente;
- (50) considerando che potrebbero essere previste esenzioni o semplificazioni per i trattamenti il cui unico scopo sia la tenuta di registri finalizzati, ai sensi del diritto nazionale, all'informazione del pubblico e aperti alla consultazione del pubblico o di chiunque dimostri un interesse legittimo;
- (51) considerando che il responsabile del trattamento beneficiario della semplificazione o dell'esenzione dall'obbligo di notificazione non è tuttavia dispensato da nessuno degli altri obblighi che gli incombono a norma della presente direttiva;
- (52) considerando che, in questo contesto, il controllo a posteriori da parte delle autorità competenti deve essere ritenuto di norma sufficiente;
- (53) considerando che, tuttavia, alcuni trattamenti possono presentare rischi particolari per i diritti e le libertà delle persone interessate, per natura, portata o finalità, quali quello di escludere una persona dal beneficio di un diritto, di una prestazione o di un contratto, ovvero a causa dell'uso particolare di una tecnologia nuova; che spetta agli Stati membri, se lo vorranno, precisare tali rischi nella legislazione nazionale;
- (54) considerando che il numero dei trattamenti che presentano tali rischi particolari dovrebbe essere molto esiguo rispetto al totale dei trattamenti effettuati nella società; che, per siffatti trattamenti, gli Stati membri devono prevedere, prima che inizi il trattamento, un esame da parte dell'autorità di controllo, o dell'incaricato della protezione dei dati in collaborazione con essa; che a seguito di tale esame preliminare l'autorità di controllo può, in base al diritto nazionale d'applicazione, formulare un parere o autorizzare il trattamento dei dati; che detto esame può aver luogo anche durante il processo di elaborazione di un provvedimento del Parlamento nazionale ovvero di un provvedimento basato su tale provvedimento legislativo, in cui si definisca la natura del trattamento e si precisino le garanzie appropriate;
- (55) considerando che, in caso di violazione dei diritti delle persone interessate da parte del responsabile del trattamento, le legislazioni nazionali devono prevedere vie di ricorso giurisdizionale; che i danni cagionati alle persone per effetto di un trattamento illecito devono essere riparati dal responsabile del trattamento, il quale può essere esonerato dalla propria responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile, segnatamente quando dimostra l'esistenza di un errore della persona interessata o un caso di forza maggiore; che sanzioni debbono essere applicate nei confronti di qualsiasi soggetto di diritto privato o di diritto pubblico che non rispetti le norme nazionali di attuazione della presente direttiva;
- (56) considerando che lo sviluppo degli scambi internazionali comporta necessariamente il trasferimento oltre frontiera di dati personali; che la tutela delle persone garantita nella Comunità dalla presente direttiva non osta al trasferimento di dati personali

- verso paesi terzi che garantiscano un livello di protezione adeguato; che l'adeguatezza della tutela offerta da un paese terzo deve essere valutata in funzione di tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimenti;
- (57) considerando, per contro, che deve essere vietato il trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non offre un livello di protezione adeguato;
- (58) considerando che devono essere previste, in talune circostanze, deroghe a tale divieto a condizione che la persona interessata vi abbia consentito, che il trasferimento sia necessario in relazione ad un contratto o da un'azione legale, oppure qualora il trasferimento sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante, per esempio in casi di scambi internazionali di dati tra le amministrazioni fiscali o doganali oppure tra i servizi competenti per la sicurezza sociale, o qualora il trasferimento avvenga da un registro previsto dalla legge e destinato ad essere consultato dal pubblico o dalle persone aventi un interesse legittimo; che tale trasferimento non deve riguardare la totalità dei dati o delle categorie di dati contenuti nel registro suddetto; che il trasferimento di un registro destinato ad essere consultato dalle persone aventi un interesse legittimo dovrebbe essere possibile soltanto su richiesta di tali persone o qualora esse ne siano i destinatari;
- (59) considerando che possono essere adottate misure particolari per rimediare al livello di protezione insufficiente di un paese terzo, qualora il responsabile del trattamento offra le opportune garanzie; che inoltre debbono essere previste procedure di negoziato fra la Comunità e i paesi terzi in questione;
- (60) considerando che comunque i trasferimenti di dati verso i paesi terzi possono aver luogo soltanto nel pieno rispetto delle disposizioni prese dagli Stati membri in applicazione della presente direttiva, in particolare dell'articolo 8;
- (61) considerando che gli Stati membri e la Commissione, nei rispettivi settori di competenza, devono incoraggiare gli ambienti professionali interessati a elaborare codici di condotta destinati a favorire, secondo le caratteristiche specifiche dei trattamenti effettuati in taluni settori, l'attuazione della presente direttiva nel rispetto delle disposizioni nazionali di applicazione della stessa;
- (62) considerando che la designazione di autorità di controllo che agiscano in modo indipendente in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale per la tutela delle persone con riguardo al trattamento di dati personali;
- (63) considerando che tali autorità devono disporre dei mezzi necessari all'adempimento dei loro compiti, siano essi poteri investigativi o di intervento, segnatamente in caso di reclami di singoli individui, nonché poteri di avviare azioni legali; che esse debbono contribuire alla trasparenza dei trattamenti effettuati nello Stato membro da cui dipendono;
- (64) considerando che le autorità dei vari Stati membri sono tenute a collaborare nello svolgimento dei propri compiti in modo tale da assicurare che le norme relative alla tutela vengano pienamente rispettate in tutta l'Unione europea;
- (65) considerando che, a livello comunitario, deve essere istituito un gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali e che esso deve esercitare le sue funzioni in piena indipendenza; che, tenuto conto di tale carattere specifico, esso deve consigliare la Commissione e contribuire in particolare all'applicazione omogenea delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva;
- (66) considerando che, in ordine al trasferimento di dati verso i paesi terzi, l'applicazione della presente direttiva richiede l'attribuzione alla Commissione di competenze d'esecuzione nonché l'istituzione di una procedura secondo le modalità fissate nella decisione 87/373/CEE del Consiglio ⁽¹⁾;
- (67) considerando che il 20 dicembre 1994 è stato raggiunto un accordo su un «modus vivendi» tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione sulle misure di attuazione degli atti adottati in base alla procedura stabilita all'articolo 189 B del trattato CE;
- (68) considerando che i principi della tutela dei diritti e delle libertà delle persone, in particolare del rispetto della vita privata, con riguardo al trattamento di dati personali, oggetto della presente direttiva, potranno essere completati o precisati, soprattutto per taluni settori, da norme specifiche ad essi conformi;
- (69) considerando che è opportuno concedere agli Stati membri un termine non superiore a tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, per consentire loro di applicare progressivamente a tutti i trattamenti già realizzati dette nuove disposizioni nazionali; che per agevolare un'applicazione

(¹) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

efficiente in termini di costi sarà concesso agli Stati membri un ulteriore periodo che si concluderà dodici anni dopo la data di adozione della presente direttiva, in modo tale che venga assicurata la conformità degli archivi manuali esistenti con alcune disposizioni della direttiva; che i dati contenuti in detti archivi e oggetto di un trattamento manuale effettivo nel corso di questo periodo di transizione supplementare devono essere resi conformi con le presenti disposizioni all'atto di tale trattamento attivo;

- (70) considerando che non occorre che la persona interessata dia nuovamente il suo consenso affinché il responsabile possa proseguire, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva, i trattamenti dei dati di

natura delicata necessari all'esecuzione di un contratto concluso in base ad un consenso libero e con cognizione di causa prima dell'entrata in vigore delle suddette disposizioni;

- (71) considerando che la presente direttiva non osta alla disciplina da parte uno Stato membro delle attività di invio di materiale pubblicitario destinato ai consumatori residenti nel proprio territorio, purché detta disciplina non riguardi la tutela delle persone relativamente al trattamento dei dati personali;
- (72) considerando che la presente direttiva consente che nell'applicazione dei principi in essa stabiliti si tenga conto del principio dell'accesso del pubblico ai documenti ufficiali,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto della direttiva

1. Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali.

2. Gli Stati membri non possono restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri, per motivi connessi alla tutela garantita a norma del paragrafo 1.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;
- b) «trattamento di dati personali» («trattamento»): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate

a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione;

- c) «archivio di dati personali» («archivio»): qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili, secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- d) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o comunitarie, il responsabile del trattamento o i criteri specifici per la sua designazione possono essere fissati dal diritto nazionale o comunitario;
- e) «incaricato del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento;

- f) «terzi»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che non sia la persona interessata, il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento e le persone autorizzate all'elaborazione dei dati sotto la loro autorità diretta;
- g) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati, che si tratti o meno di un terzo. Tuttavia, le autorità che possono ricevere comunicazione di dati nell'ambito di una missione d'inchiesta specifica non sono considerate destinatari;
- h) «consenso della persona interessata»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale la persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento.

Articolo 3

Campo d'applicazione

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi.

2. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai trattamenti di dati personali;

— effettuati per l'esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere econo-

mico dello Stato, laddove tali trattamenti siano connessi a questioni di sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia di diritto penale;

— effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico.

Articolo 4

Diritto nazionale applicabile

1. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali adottate per l'attuazione della presente direttiva al trattamento di dati personali:

- effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro; qualora uno stesso responsabile del trattamento sia stabilito nel territorio di più Stati membri, esso deve adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza, da parte di ciascuno di detti stabilimenti, degli obblighi stabiliti dal diritto nazionale applicabile;
- il cui responsabile non è stabilito nel territorio dello Stato membro, ma in un luogo in cui si applica la sua legislazione nazionale, a norma del diritto internazionale pubblico;
- il cui responsabile, non stabilito nel territorio della Comunità, ricorre, ai fini del trattamento di dati personali, a strumenti, automatizzati o non automatizzati, situati nel territorio di detto Stato membro, a meno che questi non siano utilizzati ai soli fini di transito nel territorio della Comunità europea.

2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera c), il responsabile del trattamento deve designare un rappresentante stabilito nel territorio di detto Stato membro, fatte salve le azioni che potrebbero essere promosse contro lo stesso responsabile del trattamento.

CAPO II

CONDIZIONI GENERALI DI LICEITÀ DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI

Articolo 5

Gli Stati membri precisano, nei limiti delle disposizioni del presente capo, le condizioni alle quali i trattamenti di dati personali sono leciti.

SEZIONE I

PRINCIPI RELATIVI ALLA QUALITÀ DEI DATI

Articolo 6

1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali devono essere:

- a) trattati lealmente e lecitamente;
- b) rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. Il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché gli Stati membri forniscano garanzie appropriate;
- c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati;
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati, cancellati o rettificati;
- e) conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati. Gli Stati membri prevedono garanzie adeguate per i dati personali conservati oltre il suddetto arco di tempo per motivi storici, statistici o scientifici.

2. Il responsabile del trattamento è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1.

SEZIONE II

PRINCIPI RELATIVI ALLA LEGITTIMAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 7

Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:

- a) la persona interessata ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile, oppure
- b) è necessario all'esecuzione del contratto concluso con la persona interessata o all'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta di tale persona, oppure
- c) è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento, oppure

d) è necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata, oppure

e) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati, oppure

f) è necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1.

SEZIONE III

CATEGORIE PARTICOLARI DI TRATTAMENTI

Articolo 8

Trattamenti riguardanti categorie particolari di dati

1. Gli Stati membri vietano il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale.

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora:

- a) la persona interessata abbia dato il proprio consenso esplicito a tale trattamento, salvo nei casi in cui la legislazione dello Stato membro preveda che il consenso della persona interessata non sia sufficiente per derogare al divieto di cui al paragrafo 1, oppure
- b) il trattamento sia necessario, per assolvere gli obblighi e i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui il trattamento stesso sia autorizzato da norme nazionali che prevedono adeguate garanzie, oppure
- c) il trattamento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale della persona interessata o di un terzo nel caso in cui la persona interessata è nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso; o
- d) il trattamento sia effettuato, con garanzie adeguate, da una fondazione, un'associazione o qualsiasi altro organismo che non persegua scopi di lucro e rivesta carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, nell'ambito del suo scopo lecito e a condizione che riguardi unicamente i suoi membri o le persone che abbiano contatti regolari con la fondazione, l'associa-

zione o l'organismo a motivo del suo oggetto e che i dati non vengano comunicati a terzi senza il consenso delle persone interessate; o

- e) il trattamento riguardi dati resi manifestamente pubblici dalla persona interessata o sia necessario per costituire, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria.

3. Il paragrafo 1 non si applica quando il trattamento dei dati è necessario alla prevenzione o alla diagnostica medica, alla somministrazione di cure o alla gestione di centri di cura e quando il trattamento dei medesimi dati viene effettuato da un professionista in campo sanitario soggetto al segreto professionale sancito dalla legislazione nazionale, comprese le norme stabilite dagli organi nazionali competenti, o da un'altra persona egualmente soggetta a un obbligo di segreto equivalente.

4. Purché siano previste le opportune garanzie, gli Stati membri possono, per motivi di interesse pubblico rilevante, stabilire ulteriori deroghe oltre a quelle previste dal paragrafo 2 sulla base della legislazione nazionale o di una decisione dell'autorità di controllo.

5. I trattamenti riguardanti i dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza possono essere effettuati solo sotto controllo dell'autorità pubblica, o se vengono fornite opportune garanzie specifiche, sulla base del diritto nazionale, fatte salve le deroghe che possono essere fissate dallo Stato membro in base ad una disposizione nazionale che preveda garanzie appropriate e specifiche. Tuttavia un registro completo delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell'autorità pubblica.

Gli Stati membri possono prevedere che i trattamenti di dati riguardanti sanzioni amministrative o procedimenti civili siano ugualmente effettuati sotto controllo dell'autorità pubblica.

6. Le deroghe al paragrafo 1 di cui ai paragrafi 4 e 5 sono notificate alla Commissione.

7. Gli Stati membri determinano a quali condizioni un numero nazionale di identificazione o qualsiasi altro mezzo identificativo di portata generale può essere oggetto di trattamento.

Articolo 9

Trattamento di dati personali e libertà d'espressione

Gli Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del presente capo e dei capi IV e

VI solo qualora si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione.

SEZIONE IV

INFORMAZIONE DELLA PERSONA INTERESSATA

Articolo 10

Informazione in caso di raccolta dei dati presso la persona interessata

Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento, o il suo rappresentante, debba fornire alla persona presso la quale effettua la raccolta dei dati che la riguardano almeno le informazioni elencate qui di seguito, a meno che tale persona ne sia già informata:

- a) l'identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante;
- b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) ulteriori informazioni riguardanti quanto segue:
 - i destinatari o le categorie di destinatari dei dati,
 - se rispondere alle domande è obbligatorio o volontario, nonché le possibili conseguenze di una mancata risposta,
 - se esistono diritti di accesso ai dati e di rettifica in merito ai dati che la riguardano

nella misura in cui, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti, tali informazioni siano necessarie per effettuare un trattamento leale nei confronti della persona interessata.

Articolo 11

Informazione in caso di dati non raccolti presso la persona interessata

1. In caso di dati non raccolti presso la persona interessata, gli Stati membri dispongono che, al momento della registrazione dei dati o qualora sia prevista una comunicazione dei dati a un terzo, al più tardi all'atto della prima comunicazione dei medesimi, il responsabile del trattamento o il suo rappresentante debba fornire alla persona interessata almeno le informazioni elencate qui di seguito, a meno che tale persona ne sia già informata:

- a) l'identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante,
- b) le finalità del trattamento,

- c) ulteriori informazioni riguardanti quanto segue:
- le categorie di dati interessate,
 - i destinatari o le categorie di destinatari dei dati,
 - se esiste un diritto di accesso ai dati e di rettifica in merito ai dati che la riguardano,

nella misura in cui, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti, tali informazioni siano necessarie per effettuare un trattamento leale nei confronti della persona interessata.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando, in particolare nel trattamento di dati a scopi statistici, o di ricerca storica o scientifica, l'informazione della persona interessata si rivela impossibile o richiede sforzi sproporzionati o la registrazione o la comunicazione è prescritta per legge. In questi casi gli Stati membri prevedono garanzie appropriate.

SEZIONE V

DIRITTO DI ACCESSO AI DATI DA PARTE DELLA PERSONA INTERESSATA

Articolo 12

Diritto di accesso

Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento:

- a) liberamente e senza costrizione, ad intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi:
- la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati che la riguardano, e l'informazione almeno sulle finalità dei trattamenti, sulle categorie di dati trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono comunicati i dati;
 - la comunicazione in forma intelligibile dei dati che sono oggetto dei trattamenti, nonché di tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati;
 - la conoscenza della logica applicata nei trattamenti automatizzati dei dati che lo interessano, per lo meno nel caso delle decisioni automatizzate di cui all'articolo 15, paragrafo 1;
- b) a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati;
- c) la notificazione ai terzi, ai quali sono stati comunicati i dati, di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento, effettuati conformemente alla lettera b), se non si dimostra che è impossibile o implica uno sforzo sproporzionato.

SEZIONE VI

DEROGHE E RESTRIZIONI

Articolo 13

Deroghe e restrizioni

1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 10, dell'articolo 11, paragrafo 1 e degli articoli 12 e 21, qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia:

- a) della sicurezza dello Stato;
- b) della difesa;
- c) della pubblica sicurezza;
- d) della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento di infrazioni penali o di violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
- e) di un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro o dell'Unione europea, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria;
- f) di un compito di controllo, ispezione o disciplina connesso, anche occasionalmente, con l'esercizio dei pubblici poteri nei casi di cui alle lettere c), d) ed e);
- g) della protezione della persona interessata o dei diritti e delle libertà altrui.

2. Fatte salve garanzie legali appropriate, che escludano in particolare che i dati possano essere utilizzati a fini di misure o di specifiche decisioni che si riferiscono a persone, gli Stati membri possono, nel caso in cui non sussista manifestamente alcun rischio di pregiudizio alla vita privata della persona interessata, limitare con un provvedimento legislativo i diritti di cui all'articolo 13 qualora i dati siano trattati esclusivamente ai fini della ricerca scientifica o siano memorizzati sotto forma di dati personali per un periodo che non superi quello necessario alla sola finalità di elaborazione delle statistiche.

SEZIONE VII

DIRITTO DI OPPOSIZIONE DELLA PERSONA INTERESSATA

Articolo 14

Diritto di opposizione della persona interessata

Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto:

- a) almeno nei casi di cui all'articolo 7, lettere e) e f), di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al

trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. In caso di opposizione giustificata il trattamento effettuato dal responsabile non può più riguardare tali dati;

- b) di opporsi, su richiesta e gratuitamente, al trattamento dei dati personali che la riguardano previsto dal responsabile del trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario ovvero di essere informata prima che i dati personali siano, per la prima volta, comunicati a terzi o utilizzati per conto di terzi, a fini di invio di materiale pubblicitario; la persona interessata deve essere informata in modo esplicito del diritto di cui gode di opporsi gratuitamente alla comunicazione o all'utilizzo di cui sopra.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le persone interessate siano a conoscenza che esiste il diritto di cui al primo comma della lettera b).

Articolo 15

Decisioni individuali automatizzate

1. Gli Stati membri riconoscono a qualsiasi persona il diritto di non essere sottoposta ad una decisione che produca effetti giuridici o abbia effetti significativi nei suoi confronti fondata esclusivamente su un trattamento automatizzato di dati destinati a valutare taluni aspetti della sua personalità, quali il rendimento professionale, il credito, l'affidabilità, il comportamento, ecc.
2. Gli Stati membri dispongono, salve le altre disposizioni della presente direttiva, che una persona può essere sottoposta a una decisione di cui al paragrafo 1, qualora una tale decisione:
 - a) sia presa nel contesto della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, a condizione che la domanda relativa alla conclusione o all'esecuzione del contratto, presentata dalla persona interessata sia stata accolta, oppure che misure adeguate, fra le quali la possibilità di far valere il proprio punto di vista garantiscano la salvaguardia del suo interesse legittimo, oppure
 - b) sia autorizzata da una legge che precisi i provvedimenti atti a salvaguardare un interesse legittimo della persona interessata.

SEZIONE VIII

RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI TRATTAMENTI

Articolo 16

Riservatezza dei trattamenti

L'incaricato del trattamento o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del responsabile del tratta-

mento non deve elaborare i dati personali ai quali ha accesso, se non dietro istruzione del responsabile del trattamento oppure in virtù di obblighi legali.

Articolo 17

Sicurezza dei trattamenti

1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento deve attuare misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all'interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali.

Tali misure devono garantire, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi dell'applicazione, un livello di sicurezza appropriato rispetto ai rischi presentati dal trattamento e alla natura dei dati da proteggere.

2. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento, quando quest'ultimo sia eseguito per suo conto, deve scegliere un incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti in merito alle misure di sicurezza tecnica e di organizzazione dei trattamenti da effettuare e deve assicurarsi del rispetto di tali misure.

3. L'esecuzione dei trattamenti su commissione deve essere disciplinata da un contratto o da un atto giuridico che vincoli l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento e che preveda segnatamente:

- che l'incaricato del trattamento operi soltanto su istruzioni del responsabile del trattamento;
- che gli obblighi di cui al paragrafo 1, quali sono definiti dalla legislazione dello Stato membro nel quale è stabilito l'incaricato del trattamento, vincolino anche quest'ultimo.

4. A fini di conservazione delle prove, gli elementi del contratto o dell'atto giuridico relativi alla protezione dei dati e i requisiti concernenti le misure di cui al paragrafo 1 sono stipulati per iscritto o in altra forma equivalente.

SEZIONE IX

NOTIFICAZIONE

Articolo 18

Obbligo di notificazione all'autorità di controllo

1. Gli Stati membri prevedono un obbligo di notificazione a carico del responsabile del trattamento, od even-

tualmente del suo rappresentante, presso l'autorità di controllo di cui all'articolo 30, prima di procedere alla realizzazione di un trattamento, o di un insieme di trattamenti, interamente o parzialmente automatizzato, destinato al conseguimento di una o più finalità correlate.

2. Gli Stati membri possono prevedere una semplificazione o l'esonero dall'obbligo di notificazione soltanto nei casi e alle condizioni seguenti:

- qualora si tratti di categorie di trattamento che, in considerazione dei dati oggetto di trattamento, non siano tali da recare pregiudizio ai diritti e alle libertà della persona interessata, essi precisano le finalità dei trattamenti, i dati o le categorie dei dati trattati, la categoria o le categorie di persone interessate, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati i dati e il periodo di conservazione dei dati, e/o
- qualora il responsabile del trattamento designi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile, un incaricato della protezione dei dati, a cui è demandato in particolare:
 - di assicurare in maniera indipendente l'applicazione interna delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva;
 - di tenere un registro dei trattamenti effettuati dal responsabile del trattamento in cui figurino le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2,

garantendo in tal modo che il trattamento non sia tale da recare pregiudizio ai diritti e alle libertà della persona interessata.

3. Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni del paragrafo 1 non si applichino ai trattamenti la cui unica finalità è la compilazione di registri i quali, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, siano predisposti per l'informazione del pubblico e siano aperti alla consultazione del pubblico o di chiunque possa dimostrare un interesse legittimo.

4. Gli Stati membri possono prevedere una deroga all'obbligo della notificazione o una semplificazione della notificazione per i trattamenti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d).

5. Gli Stati membri possono prevedere che i trattamenti non automatizzati di dati personali, o alcuni di essi, siano oggetto di una notificazione eventualmente semplificata.

Articolo 19

Oggetto della notificazione

1. Gli Stati membri definiscono le informazioni che devono essere contenute nella notificazione. Esse comprendono almeno:

- a) il nome e l'indirizzo del responsabile del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante;
- b) la o le finalità del trattamento;
- c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
- d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
- e) i trasferimenti di dati previsti verso paesi terzi;
- f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento in applicazione dell'articolo 17.

2. Gli Stati membri precisano le modalità di notificazione all'autorità di controllo dei mutamenti relativi alle informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 20

Controllo preliminare

1. Gli Stati membri precisano i trattamenti che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone e provvedono a che tali trattamenti siano esaminati prima della loro messa in opera.

2. Tali esami preliminari sono effettuati dall'autorità di controllo una volta ricevuta la notificazione del responsabile del trattamento, oppure dalla persona incaricata della protezione dei dati che, nei casi dubbi, deve consultare l'autorità di controllo medesima.

3. Gli Stati membri possono effettuare tale esame anche durante il processo di elaborazione di un provvedimento del Parlamento nazionale, o in base ad un provvedimento fondato su siffatto provvedimento legislativo, in cui si definisce il tipo di trattamento e si stabiliscono appropriate garanzie.

Articolo 21

Pubblicità dei trattamenti

1. Gli Stati membri adottano misure intese ad assicurare la pubblicità dei trattamenti.

2. Gli Stati membri devono prevedere che l'autorità di controllo tenga un registro dei trattamenti notificati in virtù dell'articolo 18.

Il registro riprende almeno le informazioni enumerate all'articolo 19, paragrafo 1, lettere da a) a e).

colo 19, paragrafo 1, lettere da a) a e), relative ai trattamenti esenti da notificazione.

Il registro può essere consultato da chiunque.

Gli Stati membri possono prevedere che questa disposizione non si applichi ai trattamenti la cui unica finalità è la compilazione di registri i quali, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, siano predisposti per l'informazione del pubblico e siano aperti alla consultazione del pubblico o di chiunque possa dimostrare un interesse legittimo.

3. Gli Stati membri prevedono che i responsabili dei trattamenti o un altro organismo designato dagli Stati membri comunichino nelle opportune forme, a chiunque ne faccia richiesta, almeno le informazioni di cui all'arti-

CAPO III

RICORSI GIURISDIZIONALI, RESPONSABILITÀ E SANZIONI

Articolo 22

Ricorsi

Fatti salvi ricorsi amministrativi che possono essere promossi, segnatamente dinanzi all'autorità di controllo di cui all'articolo 28, prima che sia adita l'autorità giudiziaria, gli Stati membri stabiliscono che chiunque possa disporre di un ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei diritti garantitigli dalle disposizioni nazionali applicabili al trattamento in questione.

Articolo 23

Responsabilità

1. Gli Stati membri dispongono che chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva abbia il diritto di ottenere il risarcimento del pregiudizio subito dal responsabile del trattamento.

2. Il responsabile del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.

Articolo 24

Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire la piena applicazione delle disposizioni della presente direttiva e in particolare stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva.

CAPO IV

TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI

Articolo 25

Principi

1. Gli Stati membri dispongono che il trasferimento verso un paese terzo di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento può aver luogo soltanto se il paese

terzo di cui trattasi garantisce un livello di protezione adeguato, fatte salve le misure nazionali di attuazione delle altre disposizioni della presente direttiva.

2. L'adeguatezza del livello di protezione garantito da un paese terzo è valutata con riguardo a tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimenti di dati; in particolare sono presi in conside-

razione la natura dei dati, le finalità del o dei trattamenti previsti, il paese d'origine e il paese di destinazione finale, le norme di diritto, generali o settoriali, vigenti nel paese terzo di cui trattasi, nonché le regole professionali e le misure di sicurezza ivi osservate.

3. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano a vicenda i casi in cui, a loro parere, un paese terzo non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2.

4. Qualora la Commissione constati, secondo la procedura dell'articolo 31, paragrafo 2, che un paese terzo non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire ogni trasferimento di dati della stessa natura verso il paese terzo in questione.

5. La Commissione avvia, al momento opportuno, negoziati per porre rimedio alla situazione risultante dalla constatazione di cui al paragrafo 4.

6. La Commissione può constatare, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali, in particolare di quelli assunti in seguito ai negoziati di cui al paragrafo 5, ai fini della tutela della vita privata o delle libertà e dei diritti fondamentali della persona.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

Articolo 26

Deroghe

1. In deroga all'articolo 25 e fatte salve eventuali disposizioni contrarie della legislazione nazionale per casi specifici, gli Stati membri dispongono che un trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non garantisce una tutela adeguata ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2 può avvenire a condizione che:

- a) la persona interessata abbia manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile al trasferimento previsto, oppure
- b) il trasferimento sia necessario per l'esecuzione di un contratto tra la persona interessata ed il responsabile

del trattamento o per l'esecuzione di misure precontrattuali prese a richiesta di questa, oppure

- c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto, concluso o da concludere nell'interesse della persona interessata, tra il responsabile del trattamento e un terzo, oppure
- d) il trasferimento sia necessario o prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante, oppure per constatare, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria, oppure
- e) il trasferimento sia necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata, oppure
- f) il trasferimento avvenga a partire da un registro pubblico il quale, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sia predisposto per l'informazione del pubblico e sia aperto alla consultazione del pubblico o di chiunque possa dimostrare un interesse legittimo, nella misura in cui nel caso specifico siano rispettate le condizioni che la legge prevede per la consultazione.

2. Salvo il disposto del paragrafo 1, uno Stato membro può autorizzare un trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo che non garantisca un livello di protezione adeguato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, qualora il responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, nonché per l'esercizio dei diritti connessi; tali garanzie possono segnatamente risultare da clausole contrattuali appropriate.

3. Lo Stato membro informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 2.

In caso di opposizione notificata da un altro Stato membro o dalla Commissione, debitamente motivata sotto l'aspetto della tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, la Commissione adotta le misure appropriate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

4. Qualora la Commissione decida, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che alcune clausole contrattuali tipo offrono le garanzie sufficienti di cui al paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

CAPO V

CODICI DI CONDOTTA

Articolo 27

1. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva, adottate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri dispongono che le associazioni professionali e gli altri organismi rappresentanti altre categorie di responsabili del trattamento, che hanno elaborato i progetti di codice nazionali o intendono modificare o prorogare i codici nazionali esistenti, possano sottoporli all'esame dell'autorità nazionale.

Gli Stati membri prevedono che tale autorità accerti, in particolare, la conformità dei progetti che le sono sottoposti alle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva. Qualora lo ritenga opportuno, l'autorità nazionale raccoglie le osservazioni delle persone interessate o dei loro rappresentanti.

3. I progetti di codici comunitari, nonché le modifiche o proroghe di codici comunitari esistenti, possono essere sottoposti al gruppo di cui all'articolo 29, il quale si pronuncia, in particolare, sulla conformità dei progetti che gli sono sottoposti alle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva. Qualora lo ritenga opportuno, esso raccoglie le osservazioni delle persone interessate o dei loro rappresentanti. La Commissione può provvedere ad un'appropriata divulgazione dei codici che sono stati approvati dal gruppo.

CAPO VI

AUTORITÀ DI CONTROLLO E GRUPPO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

*Articolo 28***Autorità di controllo**

1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano incaricate di sorvegliare, nel suo territorio, l'applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva, adottate dagli Stati membri.

Tali autorità sono pienamente indipendenti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.

2. Ciascuno Stato membro dispone che le autorità di controllo siano consultate al momento dell'elaborazione delle misure regolamentari o amministrative relative alla tutela dei diritti e delle libertà della persona con riguardo al trattamento dei dati personali.

3. Ogni autorità di controllo dispone in particolare:

— di poteri investigativi, come il diritto di accesso ai dati oggetto di trattamento e di raccolta di qualsiasi

informazione necessaria all'esercizio della sua funzione di controllo;

— di poteri effettivi d'intervento, come quello di formulare pareri prima dell'avvio di trattamenti, conformemente all'articolo 20, e di dar loro adeguata pubblicità o quello di ordinare il congelamento, la cancellazione o la distruzione dei dati, oppure di vietare a titolo provvisorio o definitivo un trattamento, ovvero quello di rivolgere un avvertimento o un monito al responsabile del trattamento o quello di adire i Parlamenti o altre istituzioni politiche nazionali;

— del potere di promuovere azioni giudiziarie in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva ovvero di adire per dette violazioni le autorità giudiziarie.

È possibile un ricorso giurisdizionale avverso le decisioni dell'autorità di controllo recanti pregiudizio.

4. Qualsiasi persona, o associazione che la rappresenti, può presentare a un'autorità di controllo una domanda relativa alla tutela dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali. La persona interessata viene informata del seguito dato alla sua domanda.

Qualsiasi persona può, in particolare, chiedere a un'autorità di controllo di verificare la liceità di un trattamento quando si applicano le disposizioni nazionali adottate a norma dell'articolo 13 della presente direttiva. La persona viene ad ogni modo informata che una verifica ha avuto luogo.

5. Ogni autorità di controllo elabora a intervalli regolari una relazione sulla sua attività. La relazione viene pubblicata.

6. Ciascuna autorità di controllo, indipendentemente dalla legge nazionale applicabile al trattamento in questione, è competente per esercitare, nel territorio del suo Stato membro, i poteri attribuiti a norma del paragrafo 3. Ciascuna autorità può essere invitata ad esercitare i suoi poteri su domanda dell'autorità di un altro Stato membro.

Le autorità di controllo collaborano tra loro nella misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti, in particolare scambiandosi ogni informazione utile.

7. Gli Stati membri dispongono che i membri e gli agenti delle autorità di controllo sono soggetti, anche dopo la cessazione delle attività, all'obbligo del segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno accesso.

Articolo 29

Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali

1. È istituito un gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, in appresso denominato «il gruppo».

Il gruppo ha carattere consultivo e indipendente.

2. Il gruppo è composto da un rappresentante della o delle autorità di controllo designate da ciascuno Stato membro e da un rappresentante della o delle autorità create per le istituzioni e gli organismi comunitari, nonché da un rappresentante della Commissione.

Ogni membro del gruppo è designato dall'istituzione oppure dalla o dalle autorità che rappresenta. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità di controllo, queste procedono alla nomina di un rappresentante comune. Lo stesso vale per le autorità create per le istituzioni e gli organismi comunitari.

3. Il gruppo adotta le sue decisioni alla maggioranza semplice dei rappresentanti delle autorità di controllo.

4. Il gruppo elegge il proprio presidente. La durata del mandato del presidente è di due anni. Il mandato è rinnovabile.

5. Al segretariato del gruppo provvede la Commissione.

6. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno.

7. Il gruppo esamina le questioni iscritte all'ordine del giorno dal suo presidente, su iniziativa di questo o su richiesta di un rappresentante delle autorità di controllo oppure su richiesta della Commissione.

Articolo 30

1. Il gruppo ha i seguenti compiti:

- a) esaminare ogni questione attinente all'applicazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva per contribuire alla loro applicazione omogenea;
- b) formulare, ad uso della Commissione, un parere sul livello di tutela nella Comunità e nei paesi terzi;
- c) consigliare la Commissione in merito a ogni progetto di modifica della presente direttiva, ogni progetto di misure addizionali o specifiche da prendere ai fini della tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché in merito a qualsiasi altro progetto di misure comunitarie che incidano su tali diritti e libertà;
- d) formulare un parere sui codici di condotta elaborati a livello comunitario.

2. Il gruppo, qualora constati che tra le legislazioni o prassi degli Stati membri si manifestano divergenze che possano pregiudicare l'equivalenza della tutela delle persone in materia di trattamento dei dati personali nella Comunità, ne informa la Commissione.

3. Il gruppo può formulare di propria iniziativa raccomandazioni su qualsiasi questione riguardante la tutela delle persone nei confronti del trattamento di dati personali nella Comunità.

4. I pareri e le raccomandazioni del gruppo vengono trasmessi alla Commissione e al comitato di cui all'articolo 31.

5. La Commissione informa il gruppo del seguito da essa dato ai pareri e alle raccomandazioni. A tal fine redige una relazione che viene trasmessa anche al Parla-

mento europeo e al Consiglio. La relazione è oggetto di pubblicazione.

6. Il gruppo redige una relazione annuale sullo stato della tutela delle persone fisiche con riguardo al tratta-

mento dei dati personali nella Comunità e nei paesi terzi e la trasmette alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è oggetto di pubblicazione.

CAPO VII

MISURE COMUNITARIE D'ESECUZIONE

Articolo 31

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto.

Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono applicabili immediatamente. Tuttavia, se queste misure non sono conformi al parere del comitato saranno subito comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione rinvia l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data della comunicazione;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi alla scadenza del terzo anno successivo alla sua adozione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i trattamenti avviati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva si conformino a dette disposizioni entro i tre anni successivi alla data summenzionata.

In deroga al comma precedente, gli Stati membri possono prevedere che, per quanto riguarda gli articoli 6, 7 ed 8, la messa in conformità dei trattamenti di dati già contenuti in archivi manuali alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva sia effettuata man mano che si procede a successive operazioni di trattamento di tali dati, diverse dalla semplice memorizzazione. Questa messa in conformità deve, tuttavia, essere terminata entro il dodicesimo anno a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva. Gli Stati membri consentono comunque alla persona interessata di ottenere a sua richiesta e in particolare in sede di esercizio del diritto di accesso, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati incompleti, inesatti o conservati in modo incompatibile con i fini legittimi perseguiti dal responsabile del trattamento.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere, con riserva di garanzie adeguate, che i dati

conservati esclusivamente per ricerche storiche non siano resi conformi alle disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 della presente direttiva.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 33

La Commissione presenta periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo, per la prima volta entro tre anni dalla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione della presente direttiva, accompagnata, se del caso, dalle opportune proposte di modifica. La relazione è oggetto di pubblicazione.

La Commissione esaminerà in particolare l'applicazione della presente direttiva al trattamento dei dati sotto

forma di suoni o immagini relativi a persone fisiche e presenterà le eventuali proposte necessarie, tenuto conto dell'evoluzione della tecnologia dell'informazione e alla luce dei progressi della società dell'informazione.

Articolo 34

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 1995.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

DIRETTIVA 95/47/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 1995

relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽³⁾,

considerando che, con le decisioni 89/337/CEE ⁽⁴⁾ e 89/630/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, la Comunità ha riconosciuto l'importanza strategica dei servizi televisivi avanzati e ad alta definizione (HDTV) per l'industria europea dell'elettronica di consumo e per l'industria europea della televisione e del cinema ed ha definito il quadro strategico per l'introduzione in Europa dei servizi televisivi avanzati e dei servizi HDTV;

considerando che gli obiettivi della strategia per l'introduzione della HDTV in Europa costituiscono parte integrante della politica della Comunità nel settore audiovisivo, nei cui confronti si deve riaffermare l'importanza della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ⁽⁶⁾, e che essi debbono tener conto di altri obiettivi di tale politica nella prospettiva dello sviluppo di una potenzialità europea nel settore audiovisivo, che comprendono obiettivi strutturali quali lo sviluppo della produzione in paesi o regioni dotati di una potenzialità ridotta nel settore audiovisivo;

considerando che la direttiva 92/38/CEE del Consiglio, dell'11 maggio 1992, relativa all'adozione di standard per

l'emissione via satellite di segnali televisivi ⁽⁷⁾, ha definito un quadro regolamentare di norme per la diffusione di servizi radiotelevisivi avanzati per programmi televisivi basati sulla norma HD-MAC ⁽⁸⁾, per l'emissione via satellite e via cavo dell'HDTV non completamente numerico, e sulla norma D2-MAC ⁽⁹⁾ per le altre emissioni via satellite e via cavo non completamente numeriche nel formato panoramico caratterizzato dal rapporto d'immagine di 16:9;

considerando che la decisione 93/424/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, su un piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati ⁽¹⁰⁾, intende promuovere il formato panoramico 16:9 (625 o 1 250 linee), indipendentemente dalla norma televisiva europea utilizzata e dal modo di trasmissione impiegato (su base terrestre, via satellite o via cavo);

considerando che l'articolo 7 della direttiva 92/38/CEE prevedeva che la Commissione presentasse una relazione sugli effetti dell'applicazione della direttiva stessa, sull'evoluzione del mercato, in particolare sulla penetrazione del mercato misurata con criteri obiettivi, sull'uso del sostegno finanziario della Comunità e, se necessario, presentasse al Consiglio proposte intese ad adeguare la direttiva stessa a tali sviluppi;

considerando che, per conseguire gli obiettivi comunitari indicati nelle decisioni sopraccitate e per contribuire, a norma dell'articolo 7 A del trattato, al buon funzionamento del mercato interno della radiodiffusione di segnali televisivi, è necessario procedere all'adozione di un formato comune per le emissioni in formato panoramico;

considerando che il rapporto d'immagine 16:9 che caratterizza il formato panoramico è stato adottato su scala mondiale dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) ⁽¹¹⁾ per la televisione ad alta definizione e che è auspicabile e possibile sviluppare il mercato dei servizi e dei prodotti televisivi avanzati in formato panoramico aventi il medesimo rapporto d'immagine di 16:9;

considerando che ai fini della presente direttiva i servizi televisivi in formato panoramico devono soddisfare il seguente requisito minimo: utilizzare un sistema di emissione che fornisca informazioni sufficienti per permettere ad un apposito ricevitore di ottenere un'immagine completa con definizione verticale completa; che agli stessi

⁽¹⁾ GU n. C 341 del 18. 12. 1993, pag. 18 e GU n. C 321 del 18. 11. 1994, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 19 aprile 1994 (GU n. C 128 del 9. 5. 1994, pag. 54), posizione comune del Consiglio del 22 dicembre 1994 (GU n. C 384 del 31. 12. 1994, pag. 36) e decisione del Parlamento europeo del 13 giugno 1995 (GU n. C 166 del 3. 7. 1995).

⁽⁴⁾ GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU n. L 137 del 20. 5. 1992, pag. 17.

⁽⁸⁾ Il riferimento alla norma ETSI è ETS 300 352.

⁽⁹⁾ Il riferimento alla norma ETSI è ETS 300 250.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 48.

⁽¹¹⁾ La raccomandazione n. 709 dell'UIT-R definisce le «caratteristiche dell'immagine», compreso il rapporto d'immagine 16:9 che caratterizza il formato di schermo panoramico.

fini un servizio televisivo che prevede l'emissione con sistema «letterbox» in formato 4:3 e non è conforme al criterio minimo di cui sopra non deve essere considerato servizio televisivo in formato panoramico;

considerando che i servizi televisivi sono attualmente distribuiti nelle abitazioni tramite sistemi terrestri, sistemi via satellite e sistemi via cavo e che è essenziale che i servizi di formato panoramico siano resi disponibili al maggior numero possibile di telespettatori;

considerando che le reti televisive via cavo e le loro possibilità tecniche, definite dagli Stati membri, costituiscono un significativo elemento delle infrastrutture televisive di molti Stati membri e rivestiranno un'importanza cruciale per il futuro dei servizi televisivi avanzati;

considerando che la presente direttiva lascia impregiudicati i sistemi ad antenna centrale definiti dagli Stati membri;

considerando che è indispensabile stabilire norme comuni per l'emissione numerica di segnali televisivi (siano essi trasmessi via cavo, via satellite o con sistemi terrestri), quale fattore che agevolerà un'effettiva concorrenza di libero mercato, e che ciò verrà conseguito nel modo migliore incaricando a tal fine un ente di normalizzazione europeo riconosciuto, tenendo conto, all'occorrenza, dei risultati dei processi di ricerca di consenso in atto tra gli operatori del mercato;

considerando che sarebbe opportuno elaborare siffatte norme in tempo utile, prima che siano introdotti nel mercato servizi connessi con la televisione numerica;

considerando che l'accesso condizionato è una questione importante per i consumatori e per i fornitori di servizi televisivi a pagamento, nonché per i titolari dei diritti sui programmi;

considerando che, a seguito di un ampio processo di consultazione presso gli operatori economici presenti sul mercato europeo, si sono raggiunti accordi in merito a vari problemi concernenti l'accesso condizionato ai servizi televisivi numerici a pagamento;

considerando che gli operatori dei servizi di accesso condizionato devono poter far valere il diritto di ottenere un beneficio economico dai loro investimenti e dalla prestazione dei servizi ai distributori ed essere così incoraggiati a proseguire nei loro investimenti;

considerando che è necessario rendere obbligatorio l'inclusione dell'algoritmo europeo comune di scomposizione del segnale nelle apparecchiature di consumo della Comunità europea, per garantire che tutti i fornitori di servizi televisivi a pagamento siano in grado, in via di principio, di fornire i rispettivi programmi a tutti i consumatori di servizi televisivi numerici a pagamento all'interno della Comunità;

considerando che è inoltre opportuno emanare disposizioni in materia di controllo dei segnali in transito (transcontrol) dell'accesso condizionato in corrispondenza delle terminazioni principali (head-end) delle reti televisive via cavo, nonché di rilascio di licenze per le tecnologie dell'accesso condizionato ai costruttori;

considerando che, nel contesto audiovisivo digitale europeo, aumenteranno le possibilità di pirateria, con conseguenze negative per gli operatori e per i fornitori di programmi, e che si renderà sempre più necessaria l'introduzione e l'applicazione di una normativa contro la pirateria efficace a livello europeo;

considerando che, alla luce degli sviluppi del mercato e dei progressi tecnologici, è opportuno abrogare la direttiva 92/38/CEE e adottare una nuova direttiva;

considerando che le tecnologie per i servizi televisivi avanzati sono in rapida evoluzione e che è necessario affrontare il loro sviluppo con un approccio comune; che eventuali azioni distinte da parte degli Stati membri potrebbero provocare una non voluta frammentazione del mercato dei prodotti e servizi, nonché un inutile spreco di risorse; che di conseguenza tali azioni possono essere meglio realizzate a livello comunitario;

considerando che le conclusioni della presidenza, in occasione della Conferenza del G7 sulla società dell'informazione, svoltasi a Bruxelles il 25 e 26 febbraio 1995, hanno sottolineato in particolare la necessità di un quadro normativo che garantisca l'apertura delle reti e l'osservanza delle regole di concorrenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a promuovere lo sviluppo accelerato dei servizi televisivi avanzati, compresi quelli in formato panoramico, quelli ad alta definizione e quelli che utilizzano mezzi di trasmissione completamente numerici.

Gli Stati membri provvedono a facilitare il trasferimento, su reti numeriche di trasmissione aperte al pubblico, dei servizi televisivi a formato panoramico già in corso di gestione, segnatamente in applicazione della direttiva 92/38/CEE e della decisione 93/424/CEE, tutelando così gli interessi degli operatori e dei telespettatori che hanno investito per produrre o ricevere tali servizi.

Articolo 2

Tutti i servizi televisivi trasmessi ai telespettatori nella Comunità, siano essi emessi via cavo, via satellite o con sistemi terrestri:

a) se sono in formato d'immagine panoramico e a 625 linee e non sono completamente numerici debbono utilizzare il sistema di trasmissione D2-MAC con formato d'immagine 16:9 o un sistema di trasmissione 16:9 pienamente compatibile con il PAL o il SECAM.

Un servizio televisivo a formato panoramico è costituito da programmi prodotti e montati per essere presentati al pubblico su uno schermo a formato panoramico.

Il formato 16:9 è il formato di riferimento del servizio televisivo a formato panoramico;

b) se sono in alta definizione e non sono completamente numerici, debbono impiegare il sistema di trasmissione HD-MAC;

c) se sono completamente numerici, debbono impiegare un sistema di trasmissione normalizzato da un ente di normalizzazione europeo riconosciuto. In questo contesto un sistema di emissione comprende i seguenti elementi: formazione di segnali di programma (codifica della sorgente dei segnali audio, codifica di sorgente dei segnali video, multiplazione dei segnali) e adattamento ai mezzi di emissione (codifica di canale, modulazione e, se necessario, dispersione di energia).

Le reti di trasmissione interamente numeriche, aperte al pubblico per la distribuzione di servizi televisivi, devono essere in grado di distribuire i servizi a formato panoramico.

Articolo 3

Ogni apparecchio televisivo dotato di un sistema visivo a schermo integrale, in cui la diagonale dell'immagine sia superiore a 42 cm, immesso sul mercato per la vendita o il noleggio nella Comunità, dev'essere dotato di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata ad opera di un ente di normalizzazione europeo riconosciuto) che consenta la semplice connessione di periferiche, segnatamente di decodificatori supplementari e ricevitori numerici.

Articolo 4

In relazione all'accesso condizionato ai servizi televisivi numerici a pagamento trasmessi ai telespettatori nella Comunità europea si applicano le seguenti condizioni, a prescindere dai mezzi di trasmissione:

a) tutte le apparecchiature di consumo destinate alla vendita o al noleggio o in altro modo rese disponibili nella Comunità europea e che sono in grado di ricomporre segnali televisivi numerici debbono poter consentire:

— la ricomposizione (descrambling) di tali segnali conformemente all'algoritmo europeo comune di scomposizione dei segnali amministrato da un ente di normalizzazione europeo riconosciuto;

— la riproduzione di segnali trasmessi in chiaro purché, in caso di apparecchiature locate, il locatario si conformi al relativo contratto di locazione;

b) i sistemi di accesso condizionato utilizzati sul mercato della Comunità europea devono essere dotati della capacità tecnica necessaria per effettuare un controllo dei segnali in transito (transcontrol) in corrispondenza delle terminazioni principali (head-end) delle reti via cavo poco costoso, e che consenta agli operatori televisivi via cavo il controllo totale, a livello locale o regionale, dei servizi che impiegano tali sistemi d'accesso condizionato;

c) gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché gli operatori dei servizi di accesso condizionato, a prescindere dai mezzi di trasmissione, che producono e commercializzano servizi di accesso ai servizi televisivi numerici:

— propongano a tutti i distributori, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, servizi tecnici i quali permettano che i loro servizi televisivi numerici siano captati dai telespettatori autorizzati dall'intermediario dei codificatori gestiti dagli operatori di servizi, e si conformino al diritto comunitario della concorrenza, segnatamente qualora emerga una posizione dominante;

— tengano una contabilità finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attività di prestazione di servizi di accesso condizionato.

I distributori pubblicano un listino delle tariffe per il telespettatore, che tiene conto della fornitura o meno di materiali connessi.

Un servizio di televisione numerica può avvalersi di tali disposizioni solo se i servizi proposti sono conformi alla normativa europea in vigore;

d) quando concedono licenze ai fabbricanti di materiali di consumo, i detentori di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti ad accesso condizionato devono farlo a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La concessione delle licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali, non può essere subordinata dai detentori di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l'inclusione nello stesso prodotto;

— di un'interfaccia comune che permetta il collegamento di più sistemi di accesso diversi,

— oppure di mezzi propri di un altro sistema di accesso, purché il beneficiario della licenza rispetti

condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori dell'accesso condizionato.

Qualora l'apparecchio televisivo sia provvisto di un decodificatore numerico, deve essere dotato di almeno una presa di interfaccia standardizzata supplementare che consenta di collegare l'accesso condizionato e altri elementi del sistema televisivo numerico al decodificatore numerico.

- e) fatta salva qualsiasi azione che la Commissione o ogni Stato membro possano intentare in applicazione del trattato, gli Stati membri vigilano a che qualsiasi parte avente una controversia irrisolta in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo possa accedere agevolmente e in via di principio economicamente a procedure di composizione appropriate con l'obiettivo di risolvere tali controversie in modo equo, tempestivo e trasparente.

Questa procedura non esclude che una delle parti possa intentare un'azione di risarcimento. Qualora la Commissione sia invitata a formulare un parere in merito all'applicazione del trattato, deve pronunciarsi il più presto possibile.

Articolo 5

Ogni servizio televisivo in formato panoramico 16:9, a norma dell'articolo 2, che sia ricevuto e diffuso su sistemi televisivi via cavo dev'essere diffuso su tali sistemi almeno nel formato panoramico 16:9.

Articolo 6

Anteriormente al 1° luglio 1997 e ogni due anni a partire da tale data, la Commissione esamina le condizioni d'applicazione della presente direttiva e lo sviluppo del mercato dei servizi televisivi numerici nell'Unione europea e sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione. Tale relazione concerne gli sviluppi del mercato, in particolare quelli relativi all'evoluzione delle tecnologie e dei servizi numerici, nonché gli sviluppi tecnici e commerciali del mercato in relazione all'accesso condizionato ai servizi televisivi numerici.

Se necessario, la Commissione presenta al Consiglio proposte intese ad adeguare la presente direttiva ai suddetti sviluppi.

Articolo 7

La direttiva 92/38/CEE è abrogata con effetto da nove mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 8

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro nove mesi dalla data della sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto nazionale che adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 9

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 1995.

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

Il Presidente

K. HÄNSCH

L. ATIENZA SERNA